



Raccolta ragionata
della giurisprudenza
dei Giudici di Pace
della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Anno 2024

Raccolta ragionata
della giurisprudenza dei Giudici di Pace
della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Anno 2024

A cura
della dott.ssa Ilaria Marchi e della dott.ssa Elena Mattevi
sotto la Direzione Scientifica
del prof. Gabriele Fornasari e della prof.ssa Teresa Pasquino

Le massime sono state elaborate da membri e collaboratori dell'Osservatorio sulla giustizia di pace, conciliativa e riparativa della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento: dott. Francesco Barone, dott. Paolo Caroli, dott.ssa Magdalena Cogo, dott.ssa Giulia Dal Santo, dott.ssa Elena Mattevi, dott. Roberto Wenin, dott. Kevin Silvestri, dott. Tommaso De Mari Casareto Dal Verme, dott.ssa Simona Cammarata.

PREFAZIONE

È sempre con piacere che porgo il mio saluto in occasione della pubblicazione della nuova Raccolta delle massime della giurisprudenza dei Giudici di Pace del Distretto del Trentino-Alto Adige/Südtirol, relativa all'anno 2024.

L'opera rappresenta un tassello prezioso nel percorso di valorizzazione della giustizia di prossimità, un ambito sempre più centrale nella costruzione di un sistema giuridico realmente vicino ai cittadini. In essa si riflette l'impegno congiunto tra la Regione, da sempre sensibile al ruolo della magistratura di pace, e la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, da anni attivamente coinvolta nello studio e nella promozione di modelli di giustizia accessibile, dialogica e riparativa.

La costituzione dell'Osservatorio sulla giustizia di pace, conciliativa e riparativa, frutto di questa sinergia, ha permesso di strutturare un'attività di ricerca rigorosa e continuativa che si traduce oggi nella sistematica raccolta, analisi e diffusione delle decisioni più rilevanti rese dai Giudici di Pace in ambito civile, penale e nelle sanzioni amministrative.

Questa Raccolta, che raccoglie una selezione accurata delle massime più significative, rappresenta un importante strumento di consultazione per operatori del diritto, studiosi e cittadini interessati. In essa si condensano non solo orientamenti giurisprudenziali di rilievo, ma anche un'espressione concreta del valore della trasparenza, della conoscibilità del diritto e della vicinanza delle istituzioni alla comunità.

Desidero esprimere un sincero ringraziamento ai responsabili scientifici del progetto, il prof. Gabriele Fornasari e la prof.ssa Teresa Pasquino, alla dott.ssa Elena Mattevi, e a tutti i membri e collaboratori dell'Osservatorio, il cui lavoro rigoroso e appassionato rende possibile questo prezioso strumento di conoscenza.

Un particolare ringraziamento, infine, lo rivolgo ai Giudici di Pace e ai loro collaboratori, per il contributo quotidiano che assicurano nel rendere operativo un presidio di giustizia attento alle esigenze del cittadino e del contesto locale. La pros-

simità dei servizi è fondamentale per il territorio ed espressione essa stessa della nostra autonomia.

Confido che anche questa edizione della Raccolta possa rappresentare un valido punto di riferimento per l'intera comunità giuridica e un ulteriore stimolo alla riflessione e alla crescita di una giustizia sempre più umana e partecipata.

Arno Kompatscher

Presidente della Regione autonoma

Trentino-Alto Adige/Südtirol

INTRODUZIONE

Presento, con grande piacere, questa raccolta della giurisprudenza dei Giudici di Pace della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Si tratta di un'opera che, al contempo, riveste grande interesse e grande utilità.

Grande interesse in quanto vengono affrontati problemi in materie talvolta poco conosciute, rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità è spesso assente: si pensi alle violazioni del codice stradale o alle contravvenzioni di polizia, che peraltro toccano settori di notevole impatto per i cittadini.

Anche quando l'oggetto della decisione verte su temi giuridici ben sviluppati da dottrina e giurisprudenza, la singola decisione assunta dal Giudice di Pace su specifiche questioni di dettaglio dà conto, nel migliore dei modi, dell'efficace rapportarsi di una giustizia di prossimità rispetto alle esigenze di tutela dei diritti, talvolta minuite, ma non per questo da abbandonare all'arbitrio del più forte.

L'opera riveste, inoltre, grande utilità, perché permette di individuare gli orientamenti giurisprudenziali dei Giudici di Pace su tutto il distretto, ad evidente vantaggio della miglior trasparenza dell'attività giudiziaria e della certezza del diritto in un settore ove non vi è altro strumento, se non il presente, atto a prendere conoscenza quanto meno delle più significative decisioni emesse dai giudicanti.

Si ricordi che una giustizia di prossimità efficiente ed efficace, che consenta la tutela del cittadino anche di fronte a violazioni percepite come modeste, rappresenta la base di una autentica e radicata cultura della legalità che non consente zone grigie, nelle quali il cittadino venga abbandonato a se stesso: proprio a causa delle mancate risposte della giustizia, motivate da logiche deflative - quando non da mera disorganizzazione o inerzia - si diffonde un senso di sfiducia nella giustizia che è suscettibile di allargarsi a macchia d'olio, coinvolgendo l'intero sistema giudiziario.

Ecco, dunque, l'importanza di una giustizia quotidiana sul territorio a tutela di tutti, della quale quest'opera rappresenta la migliore testimonianza.

Mi preme ringraziare tutti i membri e i collaboratori dell'Osservatorio sulla giustizia di pace, conciliativa e riparativa, a partire dai responsabili scientifici Prof.

Gabriele Fornasari e Prof.ssa Teresa Pasquino fino alla dott.ssa Elena Mattevi, che ha a sua volta fornito un importante contributo.

Il mio ringraziamento si estende, e non potrebbe che essere così, anche a tutti i Giudici di Pace e al personale amministrativo degli uffici, che con professionalità e impegno hanno reso di livello qualitativamente elevato le decisioni assunte e - per l'effetto - questa importante raccolta.

Eugenio Gramola

Presidente della Corte di Appello

Prima sezione: competenza civile

	<i>Pagina</i>
1. Le persone e la famiglia	13
1.1 La responsabilità genitoriale	13
2. La proprietà	14
2.1 Modi di acquisto	14
2.2 Delle distanze	15
2.3 Il condominio	15
3. Le obbligazioni	16
3.1 Le obbligazioni in generale	16
3.2 I contratti in generale	17
3.2.1 Contratti del consumatore	17
3.3 I singoli contratti	19
3.3.1 Vendita	19
3.3.2 Mandato	20
3.3.3 Trasporto	21
3.3.4 Assicurazione	22
3.4 Pagamento dell'indebito	22
3.5 I fatti illeciti - la responsabilità civile	22
3.5.1 Art. 2041 c.c.	22
3.5.2 Art. 2043 c.c.	23
3.5.3 Art. 2051 c.c.	23
3.5.4 Art. 2052 c.c.	26
3.5.5 Art. 2054 c.c.	26
3.5.6 Danno	28
3.5.7 Casistica	29
<i>Circolazione stradale</i>	29
4. Il lavoro	30
4.1 Il lavoro autonomo	30

5. Le società	31
5.1 Società in nome collettivo	31
6. Questioni processuali	32
6.1 Disposizioni generali	32
6.1.1 Gli organi giudiziari	32
6.1.2 Gli atti processuali	34
6.2 Il processo di cognizione	35
6.2.1 Istruzione della causa	36
<i>Istruzione probatoria: Onere della prova - Disciplina e valutazione delle prove civili</i>	36
6.2.2 Spese di lite e responsabilità aggravata	47
6.3 Tentativo obbligatorio di mediazione/conciliazione-negoziiazione assistita-arbitrato	49

Seconda sezione: opposizione a sanzioni amministrative

	<i>Pagina</i>
1. Illecito amministrativo in generale	51
1.1 Principio di legalità	51
1.2 Capacità di intendere e di volere ed elemento soggettivo	51
1.3 Cause di esclusione della responsabilità	54
1.4 Contestazione e notificazione	54
1.5 Non trasmissibilità dell'obbligazione	56
 2. Violazioni al Codice della Strada	 57
2.1 Generale - Definizioni	57
2.2 Art. 12 C.d.S.	58
2.3 Art. 14 C.d.S.	59
2.4 Art. 23 C.d.S.	59
2.5 Art. 78 C.d.S.	60
2.6 Art. 82 C.d.S.	60
2.7 Art. 116 C.d.S.	60
2.8 Art. 126 bis C.d.S.	61
2.9 Art. 128 C.d.S.	62
2.10 Art. 141 C.d.S.	63
2.11 Art. 142 C.d.S.	63
2.12 Art. 145 C.d.S.	64
2.13 Art. 146 C.d.S.	65
2.14 Art. 154 C.d.S.	65
2.15 Art. 173 C.d.S.	66
2.16 Art. 174 C.d.S.	66
2.17 Art. 182 C.d.S.	67
2.18 Art. 186 C.d.S.	67
2.19 Art. 187 C.d.S.	67
2.20 Art. 196 C.d.S.	68
2.21 Art. 200 C.d.S. - Art. 201 C.d.S.	70
2.22 Art. 202 C.d.S.	73
2.23 Art. 204 C.d.S. - Art. 204 bis C.d.S.	74
2.24 Art. 213 C.d.S.	75
2.25 Art. 214 C.d.S.	76
2.26 Art. 223 C.d.S.	77
2.27 Art. 224 C.d.S.	79

3. Altri illeciti amministrativi	80
3.1 Illeciti contenuti in leggi speciali	80
3.1.1 Illeciti in materia di obbligo vaccinale	80
3.1.2 Illeciti specifici pandemia COVID-19	81
3.1.3 Illeciti in materia di autotrasporto	81
3.1.4 Illeciti in materia di assegni bancari	82
3.1.5 Illeciti in materia di stupefacenti	82
4. Verbale di contestazione/Ordinanza-ingiunzione - termini, vizi e notifiche	83
5. Questioni processuali	89
5.1 Disposizioni generali	89
5.2 Introduzione e istruzione della causa	91
5.2.1 Questioni generali/Preclusioni	91
5.2.2 Disciplina e valutazione delle prove civili - Onere della prova	93
<i>Valore probatorio del verbale</i>	99
5.2.3 Spese di lite e responsabilità aggravata	103
5.3 Esecuzione - Opposizione alla cartella esattoriale	104

Terza sezione: competenza penale

	<i>Pagina</i>
1. Parte generale	107
1.1 Cause di giustificazione	107
1.2 Circostanze	109
1.3 Cause di estinzione del reato	110
2. Delitti contro la persona	113
2.1 Percosse, lesioni	113
2.2 Ingiuria, diffamazione	116
2.3 Minaccia	118
2.4 Ingresso abusivo nel fondo altrui	121
3. Contravvenzioni	122
3.1 Delle contravvenzioni di polizia	122
3.2 Contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione	123
4. Reati della legislazione speciale	124
4.1 Reati in materia di immigrazione	124
4.1.1 Art. 10 ^{bis} D.Lgs. 286/1998	125
4.1.2 Art. 14 c. 5 ^{ter} D.Lgs. 286/1998	128
5. Definizioni alternative del procedimento davanti al Giudice di Pace	132
5.1 Particolare tenuità del fatto (artt. 34 D.Lgs. 274/2000 e 131 ^{bis} c.p.)	132
5.2 Condotte riparatorie (art. 35 D.Lgs. 274/2000)	135
6. Questioni processuali	144
6.1 Prove	144
6.2 Indagini preliminari	149
6.2.1 Condizioni di procedibilità	149
6.3 Giudizio	153
6.3.1 Questioni preliminari	153
6.4 Sentenza	156
6.5 Giudicato	157

Prima sezione: competenza civile

1. Le persone e la famiglia

1.1 La responsabilità genitoriale

n° sentenza	30/24
n° di registro	523/23
Data sentenza	02/06/2024
Data deposito	03/06/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

Ai procedimenti instaurati precedentemente al 28 febbraio 2023 non si applica l'art. 473bis 22, c. 1 - introdotto dalla riforma Cartabia - che prevede che, salvo diversa indicazione, il provvedimento sul mantenimento vale per il futuro, e pertanto il diritto al mantenimento a favore del coniuge separato sorge e decorre dalla data della relativa domanda.

n° sentenza	114/24
n° di registro	408/24
Data sentenza	19/04/2024
Data deposito	23/04/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il pagamento delle rate residue di mutuo può essere imposto dal giudice stesso, come forma di contribuzione dell'ex coniuge al mantenimento dei figli: "In tema di separazione personale dei coniugi, il giudice può legittimamente imporre a carico di un genitore, quale modalità di adempimento dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, il pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, trattandosi di voce di spesa sufficientemente determinata e strumentale alla soddisfazione delle esigenze in vista delle quali detto obbligo è disposto" (Cass. Civ., 20139/2013).

n° sentenza	232/24
n° di registro	1095/23
Data sentenza	25/09/2024
Data deposito	26/09/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La clausola contenuta nel ricorso per affidamento dei minori e determinazione dell'assegno di mantenimento recepito da decreto, con cui uno dei genitori rinuncia in favore dell'altro all'eventuale assegno per il nucleo familiare e a prestazioni erogate dagli enti pubblici e alle detrazioni fiscali e aspettative per il figlio minore, non è applicabile alle spese straordinarie.

Qualora il decreto per affidamento dei minori e la determinazione dell'assegno di mantenimento assegni a uno dei genitori l'utilizzazione della abitazione familiare, ponendo a suo carico le spese condominiali e le utenze domestiche, sono applicabili per analogia gli artt. 1590 e 1576 c.c., sicché il genitore assegnatario deve restituire la cosa al genitore proprietario nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso, e sono a suo carico le riparazioni necessarie per la piccola manutenzione.

2. La proprietà

2.1 Modi di acquisto

n° sentenza	61/24
n° di registro	2631/22
Data sentenza	29/02/2024
Data deposito	01/03/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Per i beni mobili registrati, se l'acquisto è avvenuto in buona fede e in base a un titolo astrattamente idoneo, l'usucapione si verifica dopo tre anni dalla trascrizione del titolo, altrimenti dopo 10 anni ai sensi dell'art. 1162 c.c. La buona fede è presunta ai sensi dell'art. 1147 c.c.

2.2 Delle distanze

n° sentenza	362/24
n° di registro	3869/23
Data sentenza	13/11/2024
Data deposito	13/11/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Ai sensi degli artt. 892, 893 e 894 c.c., il proprietario del fondo può chiedere l'estirpazione degli alberi posti nel fondo del vicino a distanza minore di quella di legge, a prescindere dalla valutazione dell'esistenza di un'effettiva turbativa; la finalità delle citate norme è quella di salvaguardare il fondo in sé, indipendentemente dalle sue particolari caratteristiche o esigenze, sicché il compito del giudice di merito è limitato alla verifica del rispetto della distanza prescritta, senza doversi estendere a indagare la concreta esistenza del danno derivante dall'invasione delle radici e dei rami altrui.

2.3 Il condominio

n° sentenza	8/24
n° di registro	183/23
Data sentenza	07/03/2024
Data deposito	07/03/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

Ai sensi degli artt. 1102 c.c. e 1118 c.c., le parti comuni sono di proprietà *pro quota* di tutti i condomini, i quali hanno tutti il diritto di goderne, nei limiti di legge.

n° sentenza	4/24
n° di registro	63/20
Data sentenza	13/02/2024
Data deposito	13/02/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

Difetta di legittimazione processuale il condomino che introduca un'azione il cui oggetto sia un diritto collettivo (e non solo individuale). Legittimato a proporre la

relativa azione giudiziale è l'amministratore, in nome e per conto del condominio, mentre il singolo condomino potrebbe essere ritenuto legittimato ad agire solo in caso di inerzia dell'amministratore del condominio (Cass. Civ., 2411/2018).

3. Le obbligazioni

3.1 Le obbligazioni in generale

n° sentenza	269/24
n° di registro	1870/21
Data sentenza	21/10/2024
Data deposito	24/10/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In tema di costituzione in mora del creditore ai sensi dell'art. 1206 c.c., occorre accertare che il ritardo nell'adempimento non dipenda dal debitore ma (effettivamente) dal fatto del creditore, sicché è necessario che il debitore faccia un'offerta di adempimento della prestazione al creditore e tale offerta deve essere solenne, cioè fatta da un pubblico ufficiale (ufficiale giudiziario o notaio) ed eseguita con il rispetto delle formalità di cui all'art. 1208 c.c.

n° sentenza	243/24
n° di registro	2334/22
Data sentenza	02/10/2024
Data deposito	14/10/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La chiusura delle attività commerciali durante la pandemia Covid, che abbia causato il ritardo del debitore nell'adempimento, integra un'ipotesi di impossibilità temporanea di adempiere all'obbligazione che non può unilateralmente ricadere sulla parte del rapporto obbligatorio che ha chiesto il pagamento delle somme contrattuali maturate in suo favore, sicché il debitore che esegua in ritardo la prestazione dovuta è tenuto a pagare gli interessi maturati in favore del creditore.

n° sentenza	202/24
n° di registro	2625/21
Data sentenza	06/07/2024
Data deposito	08/07/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La compensazione fra due crediti *ex art. 1241 ss c.c.* opera di diritto solo quando questi sono reciproci, ossia tra le stesse persone e ciascuna deve essere contemporaneamente creditrice e debitrice dell'altra. I crediti, inoltre, devono essere liquidi, cioè determinati dalle stesse parti nel loro esatto ammontare, con un preventivo o contratto sottoscritto da entrambe le parti per accettazione. Devono inoltre essere omogenei, cioè avere per oggetto somme di denaro o cose fungibili dello stesso genere e qualità. In difetto, come nel caso di specie, la compensazione non può essere invocata.

3.2 I contratti in generale

3.2.1 Contratti del consumatore

n° sentenza	182/23
n° di registro	2572/23
Data sentenza	15/11/2023
Data deposito	27/06/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Le somme addebitate dal fornitore di energia elettrica al consumatore a titolo di addizionale provinciale sulle accise di cui all'art. 6 D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 1989, n. 20 non sono dovute anche in relazione alle addizionali maturate prima del 1° aprile 2012, data di abrogazione della norma, poiché l'imposta in questione è contraria all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE.

n° sentenza	323/24
n° di registro	2362/23
Data sentenza	26/09/2024
Data deposito	26/09/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il mutuatario consumatore che si avvale della facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo ha diritto alla restituzione degli oneri e commissioni bancarie saldate al momento della sottoscrizione del finanziamento, con diritto alla riduzione proporzionale di qualunque tipologia di costo sostenuto per la conclusione del contratto, in proporzione alla durata residua del contratto, e anche quando i contratti siano stati conclusi antecedentemente all'entrata in vigore della legge 106/2021 (nel caso di specie, è stato riconosciuto il diritto al rimborso delle somme pagate per costi di commissioni intermedie e spese di istruttoria).

n° sentenza	39/24
n° di registro	744/23
Data sentenza	05/07/2024
Data deposito	05/07/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

La *ratio* dell'art. 59 del Codice del Consumo, che esclude la facoltà di recesso per i prodotti realizzati su misura o personalizzati, è di evitare che un bene prodotto seguendo le specifiche richieste del consumatore, creato *ex novo* appositamente dietro sua puntuale richiesta, sia poi restituito senza motivo, mettendo l'azienda in difficoltà per l'impossibilità di rivendere lo stesso a terzi, di rigenerarlo o di trovare un nuovo mercato sul quale collocarlo. Pertanto, la clausola penale che consente al cliente di recedere, corrispondendo all'istante un risarcimento del danno emergente e del lucro cessante forfettariamente quantificato, è legittima e non può considerarsi vessatoria secondo la disciplina consumeristica.

n° sentenza	23/24
n° di registro	482/23
Data sentenza	17/05/2024
Data deposito	17/05/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato dello stesso, include tutti i costi posti a carico del consumatore (CGUE, c-383/18, c.d. "Lexitor").

n° sentenza	1/24
n° di registro	3782/23
Data sentenza	20/12/2023
Data deposito	07/01/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare come “la mera indicazione nel contratto - tra le indicazioni delle generalità del contraente - della partita IVA non possa assumere invero rilievo decisivo al fine di escludersi che il medesimo contraente possa considerarsi “consumatore” e, conseguentemente, di escludere l’applicazione nel caso della relativa disciplina di tutela” (cfr. Cass. Civ., 6578/2021).

n° sentenza	245/24
n° di registro	2858/22
Data sentenza	02/10/2024
Data deposito	03/10/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In caso di estinzione anticipata del prestito rispetto alla scadenza naturale prevista in contratto, il Consumatore ha diritto alla restituzione da parte dell’Istituto di Credito unico legittimato passivo dei costi posti a suo carico nel medesimo contratto, in quota proporzionale al periodo residuo del finanziamento che non è stato goduto, in ragione appunto dell’estinzione anticipata.

3.3 I singoli contratti

3.3.1 Vendita

n° sentenza	17/24
n° di registro	920/22
Data sentenza	02/05/2024
Data deposito	02/05/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

In caso di vizi della cosa venduta “l’accordo bonario fra le parti” con il quale viene riconosciuto il vizio e parte venditrice si impegna a effettuare l’intervento di ripara-

zione, prevale ai fini della responsabilità sull'antecedente dichiarazione dell'acquirente di conformità del bene acquistato (nel caso di specie l'acquirente dichiarava "di nulla avere da reclamare in conseguenza dell'acquisto di detta macchina avendola visitata, provata e trovata in perfetto ordine di funzionamento ed in tutto conforme al convenuto").

n° sentenza	199/24
n° di registro	2/24
Data sentenza	20/06/2024
Data deposito	21/06/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Deve accogliersi l'eccezione di inopponibilità della clausola inserita in un contratto preliminare di compravendita che prevede la restituzione degli oneri di mediazione per il caso in cui non si avveri la condizione risolutiva (quale concessione di un mutuo bancario), ma che non risulti essere stata sottoscritta dalla controparte. L'avere inoltre preteso ed ottenuto il pagamento della provvigione alla sottoscrizione del preliminare è evidente sintomo della chiara intenzione della resistente di non accettare il contenuto della predetta clausola contrattuale.

3.3.2 Mandato

n° sentenza	104/24
n° di registro	395/24
Data sentenza	17/04/2024
Data deposito	17/04/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

L'art 1709 c.c. statuisce che il mandato si presume oneroso e che la misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o in mancanza è determinata dal giudice. La giurisprudenza di legittimità è conforme nel ritenere che l'onerosità si presume salvo prova contraria.

3.3.3 Trasporto

n° sentenza	310/24
n° di registro	5280/22
Data sentenza	11/09/2024
Data deposito	11/09/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In tema di contratti di pacchetto turistico, l'art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 dà al viaggiatore il diritto di risolvere il contratto prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere penali in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. Tali circostanze, secondo la Corte di Giustizia dell'UE, includono anche quelle che, senza impedire in modo assoluto l'esecuzione, fanno sì che il pacchetto non possa essere eseguito senza esporre i viaggiatori interessati a rischi per la loro salute e sicurezza, tenendo conto, se del caso, dei fattori personali di natura oggettiva relativi alla situazione individuale di tali viaggiatori.

(Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto in primo luogo che l'imminente crisi sanitaria dovuta all'iniziale diffusione dell'epidemia da COVID-19 rientrasse tra gli eventi dotati di un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto dei passeggeri verso la destinazione e che tra i fattori personali di natura oggettiva, considerabili ai fini della valutazione di tale incidenza, potesse rientrare la circostanza che la viaggiatrice stesse viaggiando con i figli minori).

n° sentenza	18/24
n° di registro	632/21
Data sentenza	15/01/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

Anche con riferimento alla spedizione di un plico postale trova applicazione la disciplina generale prevista in materia di contratto di trasporto dall'art. 1693 c.c., che sancisce la responsabilità del vettore per la perdita o avaria della merce trasportata, salvo prova che ciò sia stato determinato da causa ad esso non imputabile.

3.3.4 Assicurazione

n° sentenza	25/24
n° di registro	13/22
Data sentenza	08/06/2024
Data deposito	08/06/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito. Ne consegue che non è necessaria la loro specifica approvazione preventiva per iscritto *ex art. 1341 c.c.*

3.4 Pagamento dell'indebito

n° sentenza	44/24
n° di registro	661/23
Data sentenza	27/05/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

Il Canone Unico Patrimoniale (CUP) Cavi e Condutture non è dovuto in caso di compagnia telefonica che utilizzi la tecnologia WLR e non VULA, NGA e SLU, in quanto tale tecnologia non prevede alcuna installazione di cavi o condutture.

3.5 I fatti illeciti - la responsabilità civile

3.5.1 Art. 2041 c.c.

n° sentenza	148/24
n° di registro	3674/23
Data sentenza	31/01/2024
Data deposito	08/05/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il soggetto convenuto che abbia indebitamente trattenuto un importo di denaro a lui erroneamente versato dall'attore a causa di un *lapsus calami* in fase di disposizione di bonifico, va condannato a titolo di ingiustificato arricchimento a restituire la somma all'avente diritto.

3.5.2 Art. 2043 c.c.

n° sentenza	58/24
n° di registro	768/22
Data sentenza	10/06/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Brunico

L'affermazione “moccioso gay” non costituisce una mera forma lieve di ingiuria, poiché tale affermazione lede effettivamente l'onore e la dignità del ricorrente.

n° sentenza	287/24
n° di registro	2498/23
Data sentenza	11/11/2024
Data deposito	11/11/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

L'art. 2043 c.c. delinea una forma di responsabilità che si compone di elementi sia oggettivi che soggettivi e che impone al danneggiato l'onere di provare il verificarsi del fatto illecito, il nesso di causalità, il danno ingiusto e l'imputabilità soggettiva dell'agente. In mancanza della prova della sussistenza del fatto illecito, risulta superfluo ogni ulteriore accertamento in ordine all'avvenuto assolvimento della prova, da parte del danneggiato, degli ulteriori presupposti previsti dalle norme potenzialmente applicabili al fine di affermare la responsabilità del Comune resistente.

3.5.3 Art. 2051 c.c.

n° sentenza	1/24
n° di registro	332/21
Data sentenza	22/01/2024
Data deposito	22/01/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cavalese

In tema di responsabilità *ex art.* 2051 c.c., per ottenere l’esonero della stessa, il custode deve provare che il fatto presenti i requisiti dell’autonomia, dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno e il rapporto di custodia fra il soggetto e la cosa stessa, concretando così gli estremi del caso fortuito (Cass. Civ., 20619/2014). L’amministrazione, quindi, deve essere ritenuta liberata dalla responsabilità *ex art.* 2051 c.c. nei casi in cui sia certo che “l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee” (anche create da terzi), “non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione” (nel caso di specie, una macchia d’olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) “la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicitato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode” (Cass. Civ., 7805/2017).

n° sentenza	7/24
n° di registro	149/03
Data sentenza	06/01/2024
Data deposito	06/01/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia *ex art.* 2051 c.c. si fonda non su un comportamento o una attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa. Il limite della responsabilità risiede nell’intervento del caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno.

n° sentenza	6/24
n° di registro	547/22
Data sentenza	09/04/2024
Data deposito	09/04/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

La disciplina della responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., non è applicabile agli enti pubblici nei casi in cui, per numero e per dislocazione dei beni dagli stessi gestiti, un obbligo di custodia e vigilanza permanente sui beni sia non esigibile.

n° sentenza	236/24
n° di registro	240/22
Data sentenza	27/09/2024
Data deposito	27/09/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ed ex art. 14 C.d.S. dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A., sulla cui responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme.

n° sentenza	287/24
n° di registro	2498/23
Data sentenza	11/11/2024
Data deposito	11/11/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

L'art. 2051 c.c. prevede in capo al custode una forma di responsabilità oggettiva, o presunta, i cui presupposti vanno individuati nella derivazione del danno dalla cosa e nella sussistenza dell'obbligo di custodia: sussiste il primo quando l'evento dannoso è cagionato dalla cosa, da intendersi quale esplicazione della concreta potenzialità dannosa della stessa; il secondo, invece, è integrato quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode, sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.

n° sentenza	313/24
n° di registro	966/23
Data sentenza	06/12/2024
Data deposito	07/12/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

L'art. 2051 c.c. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensì ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa e a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza, affinché dalla cosa stessa non derivi

danno ad altri. Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c. 1 c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.

3.5.4 Art. 2052 c.c.

n° sentenza	16/24
n° di registro	868/23
Data sentenza	12/04/2024
Data deposito	27/04/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

La responsabilità del proprietario per danni cagionati da animali *ex* articolo 2052 c.c. ha natura oggettiva e si fonda sul mero rapporto intercorrente con l'animale, nonché sul nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, nesso che può essere interrotto dal caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi.

3.5.5 Art. 2054 c.c.

n° sentenza	77/24
n° di registro	497/23
Data sentenza	11/11/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

La presunzione di pari responsabilità fra veicoli, *ex* art. 2054 c. 2 c.c., richiede la prova dell'effettivo scontro tra i veicoli e non opera quando la dinamica del sinistro rimane del tutto incerta e non è stato dimostrato il nesso causale tra l'evento e la condotta del soggetto chiamato a rispondere.

n° sentenza	25/24
n° di registro	141/24
Data sentenza	19/12/2024
Data deposito	21/12/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

La presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c. 2 c.c. opera nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (v. da ultimo Cass. Civ., 15152/2023).

n° sentenza	96/24
n° di registro	5198/23
Data sentenza	13/04/2024
Data deposito	14/04/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il c.d. “sinistro da turbativa” è quello provocato dalle manovre poste in essere da uno dei veicoli a seguito della turbativa arrecata dall'altro (e non dallo scontro tra i veicoli coinvolti). La turbativa presuppone come elemento essenziale l'assenza di contatto, laddove l'esistenza dello stesso esclude l'essere in presenza di turbativa. Invero, la c.d. “turbativa da contatto” non esiste. Inoltre, la sottoscrizione del modulo di constatazione amichevole comporta l'assunzione della veridicità non soltanto delle proprie dichiarazioni ma anche di quelle di controparte, essendo assolutamente libero il soggetto dissenziente di non sottoscrivere il modulo.

n° sentenza	158/24
n° di registro	424/23
Data sentenza	15/05/2024
Data deposito	15/05/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Pur sussistendo l'inosservanza del diritto di precedenza, è dovere del giudice accertare il concorso nella causazione dell'evento da parte del conducente del veicolo B, il quale - nel caso di specie - con la propria breve sosta, aveva ingenerato nel conducente del veicolo A la convinzione che avrebbe a lui concesso la precedenza. Deve dunque ritenersi applicabile l'art. 2054 c. 2 c.c. che prevede una presunzione di concorso di colpa.

3.5.6 Danno

n° sentenza	33/24
n° di registro	16/24
Data sentenza	07/11/2024
Data deposito	07/11/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

In attuazione alle direttive europee 2000/35/CE e 2011/7/UE, nell'ipotesi di ritardati/omessi pagamenti nelle transazioni commerciali occorre aumentare la quota capitale di interessi moratori *ex* D.Lgs. 192/2012, D.L. 1/2012 e D.L. 51/2015, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza.

n° sentenza	184/24
n° di registro	1689/23
Data sentenza	31/05/2024
Data deposito	03/06/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il danno biologico, temporaneo o permanente, consiste in una lesione che ha conseguenze negative sulle attività quotidiane e sugli aspetti relazionali della persona danneggiata, indipendentemente dalla sua capacità di produrre reddito. Il danno biologico temporaneo consiste in un periodo di invalidità, con conseguente incapacità di svolgere le proprie normali attività quotidiane, che dura per un lasso di tempo limitato. L'invalidità temporanea può essere a sua volta assoluta o parziale: nel primo caso sono impediti del tutto le normali attività del danneggiato; nel secondo caso, solo in parte. Se alla fine del periodo di inabilità il danneggiato non presenta delle conseguenze permanenti, egli ha comunque diritto al risarcimento del danno subito.

n° sentenza	246/24
n° di registro	1156/22
Data sentenza	03/10/2024
Data deposito	03/10/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In caso di affidamento della propria autovettura a un'officina per le riparazioni, viola il principio di buona fede - e, dunque, non merita risarcimento del relativo danno -

il proprietario che, riscontrando la persistenza della problematica successivamente all'intervento, si rivolga ad altra officina per la sistemazione, senza riportare l'auto alla convenuta o renderla partecipe della persistenza della problematica.

Il risarcimento del danno da riparazioni della propria autovettura deve essere proporzionalmente ridotto qualora il proprietario abbia implicitamente accettato l'intervento dell'officina in garanzia e, quindi, anche i relativi disagi per la trafila di autorizzazione della casa madre necessaria per conseguire tale modalità di intervento. In ogni caso, costituisce risarcimento parziale, che deve quindi essere sottratto al *quantum* del risarcimento del danno da riparazione dell'autoveicolo, la fruizione da parte del creditore di veicolo di cortesia per il tempo necessario alla riparazione.

3.5.7 Casistica

Circolazione stradale

n° sentenza	37/24
n° di registro	616/23
Data sentenza	09/07/2024
Data deposito	12/07/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

L'assicurazione R.C. per il rimorchio è prevista per i soli danni causati durante lo stazionamento, mentre durante la marcia i danni sono coperti dall'assicurazione R.C. della motrice.

n° sentenza	45/24
n° di registro	516/23
Data sentenza	19/07/2024
Data deposito	19/07/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

In tema di circolazione stradale, l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere

la sua responsabilità, solo se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione.

4. Il lavoro

4.1 Il lavoro autonomo

n° sentenza	22/24
n° di registro	560/19
Data sentenza	16/07/2024
Data deposito	16/07/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

La distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto, posto che entrambi hanno in comune l'obbligazione verso il committente di compiere, a fronte di corrispettivo, un'opera senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue, si basa sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, il contratto d'opera essendo quello che coinvolge la piccola impresa desumibile dall'art. 2083 c.c., ed il contratto di appalto postulando un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto.

n° sentenza	324/24
n° di registro	569/22
Data sentenza	23/12/2024
Data deposito	31/12/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il recesso unilaterale della parte è illecito, perché contrario alla buona fede contrattuale quando - anche considerato il modesto importo necessario per porre rimedio alle evenienze che hanno alterato le originarie obbligazioni - sarebbe stato opportuno accettare con riserva l'integrazione del preventivo in luogo di ricorrere ad altro professionista (caso in cui l'omesso completamento delle opere era dipeso dal mancato riconoscimento delle evenienze contrattuali e di un adeguamento economico minimo a copertura di tali maggiori costi).

n° sentenza	2/24
n° di registro	550/23
Data sentenza	06/02/2024
Data deposito	06/02/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

Il difensore d'ufficio, sino al primo colloquio con il proprio assistito, se questi poi nomina altro difensore iscritto alle liste del patrocinio a spese dello Stato, non ha alcun diritto ai compensi per la prestazione resa (studio del provvedimento ed invio comunicazione al cliente): in tal modo, si tutela il cittadino che ha diritto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, sacrificando il diritto del difensore per l'opera prestata sino a quel momento.

5. Le società

5.1 Società in nome collettivo

n° sentenza	31/24
n° di registro	3648/21
Data sentenza	07/02/2024
Data deposito	07/02/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Nel merito va confermato il consolidato principio espresso da Cass. Civ. 22629/2020, secondo il quale: “Il beneficio d’escussione previsto dall’art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d’agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest’ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito”.

6. Questioni processuali

6.1 Disposizioni generali

6.1.1 Gli organi giudiziari

n° sentenza	5/24
n° di registro	637/21
Data sentenza	15/01/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

Le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia di urbanistica ed edilizia sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ivi compresa la cartella di pagamento, essendo questa uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale.

n° sentenza	26/24
n° di registro	653/22
Data sentenza	05/02/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

La competenza per valore va determinata tenendo conto del danno complessivo subito e non della differenza tra la somma spettante e quella già accettata a titolo di acconto, tranne nell'ipotesi in cui vi sia una preventiva e concorde imputazione specifica ad una voce componente il danno stesso, non riproposta con la domanda.

n° sentenza	3/24
n° di registro	576/23
Data sentenza	18/01/2024
Data deposito	22/01/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

“È rimessa alla competenza per materia del Tribunale la controversia avente a oggetto l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del conduttore di pagamento del canone locativo, a prescindere dal valore dei canoni dovuti. In tal senso, tutte le controversie in materia di locazioni immobiliari esulano dalla competenza del Giudice di Pace, sia perché questi è competente soltanto per le cause relative a beni mobili, sia perché la competenza in materia di locazione di immobili urbani è stata attribuita alla competenza del tribunale” (Cass. Civ., 20554/2019).

n° sentenza	5/24
n° di registro	1069/23
Data sentenza	20/02/2024
Data deposito	20/02/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

In caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare sia l’incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto, sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest’ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente (Cass. Civ., 11748/2007; Cass. Civ., 15720/2006).

n° sentenza	297/24
n° di registro	3089/24
Data sentenza	20/11/2024
Data deposito	20/11/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Non è sufficiente affermare che il valore della controversia sia inferiore ad euro 10.000 per escludere la competenza del Tribunale, dovendosi avere riguardo alla fonte dell’obbligazione azionata nel giudizio, sicché è competente per materia il Tribunale e non il Giudice di Pace della domanda di regresso nei confronti di un coobbligato in solido in un contratto di locazione per la restituzione della rispettiva quota dei canoni arretrati e integralmente pagati dal ricorrente.

6.1.2 Gli atti processuali

n° sentenza	249/2024
n° di registro	2585/21
Data sentenza	22/11/2024
Data deposito	21/08/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La sanzione di nullità dell'atto di citazione (o del ricorso, a seconda del rito) di cui all'art. 164 c. 4 c.p.c. è prevista per l'ipotesi in cui manchi l'esposizione dei fatti a sostegno della domanda, così da non consentire al giudice di comprendere e qualificare correttamente la domanda ed alle parti di assumere difese adeguate e pertinenti.

n° sentenza	44/24
n° di registro	477/22
Data sentenza	26/07/2024
Data deposito	26/07/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

Risulta valido e non inficiato da nullità ai sensi dell'art. 480 c.p.c., l'atto di precetto che si limiti alla mera indicazione della somma dovuta, posto che il comma 2 di tale articolo statuisce circa i requisiti che l'atto di precetto debba contenere a pena di nullità.

n° sentenza	52/24
n° di registro	566/23
Data sentenza	06/08/2024
Data deposito	06/08/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

Nel motivare concisamente la sentenza ai sensi degli articoli 132 c. 4 c.p.c. e 118 c. 1 disp. att. c.p.c., il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla.

n° sentenza	55/24
n° di registro	404/24
Data sentenza	17/10/2024
Data deposito	01/11/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

È la previsione di cui all'art. 163 c. 3 c.p.c. che specifica la previsione dell'art. 125 c.p.c., indicando i requisiti essenziali per la validità ed efficacia dell'atto di citazione, distinguendo tra requisiti relativi alla *vocatio in ius* volti alla tutela del contraddittorio tra le parti (cfr. numeri 1, 2, 6 e 7 dell'articolo citato) e requisiti della *editio actionis*, dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, volti a tipizzare la situazione sostanziale oggetto della pronuncia chiesta al giudice adito (cfr. numeri 3, 4 e 5 del citato articolo).

6.2 Il processo di cognizione

n° sentenza	2/24
n° di registro	1518/23
Data sentenza	17/01/2024
Data deposito	17/01/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

Nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, l'errore non determina nullità del diverso atto introduttivo, ma obbliga l'opponente al rispetto del termine e delle modalità di introduzione della lite prevista dal rito locatizio, da perfezionare con ricorso depositato presso la Cancelleria dell'Ufficio giudiziario competente entro il 40° giorno dalla notifica del decreto e quindi alla iscrizione a ruolo della causa entro tale termine .

n° sentenza	22/24
n° di registro	2665/21
Data sentenza	18/12/2023
Data deposito	26/01/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Più volte la Suprema Corte di Cassazione ha ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il

giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (Cass. Civ., 7020/2019).

6.2.1 Istruzione della causa

Istruzione probatoria: Onere della prova - Disciplina e valutazione delle prove civili

n° sentenza	4/2024
n° di registro	935/23
Data sentenza	16/01/2024
Data deposito	16/01/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione di cui allega l'inadempimento, ha il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto.

n° sentenza	86/24
n° di registro	5586/22
Data sentenza	31/10/2023
Data deposito	26/03/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Ai fini della decisione anche la condotta processuale del convenuto assume valore di prova quando lo stesso, senza addurre legittimo impedimento, non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale. Tale circostanza è valorizzata dal giudice ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 c.p.c., come mancata risposta, e di conseguenza i fatti ivi dedotti vengono ritenuti come ammessi.

n° sentenza	87/24
n° di registro	270/23
Data sentenza	04/10/2023
Data deposito	26/03/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La dicitura “pagato” apposto sul documento di trasporto unitamente ad una sigla illeggibile, costituisce un documento inidoneo a costituire prova di avvenuto pagamento nel contesto di un procedimento monitorio, in quanto chiunque potrebbe aver apposto un timbro “pagato” ed una sigla illeggibile su di esso.

n° sentenza	130/24
n° di registro	4517/23
Data sentenza	03/04/2024
Data deposito	24/04/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Dalla contumacia del convenuto non può essere dedotto alcun significato probatorio, particolarmente quello di ammissione di fatti a lui sfavorevoli; secondo costante giurisprudenza rimane tuttavia ferma la considerazione che il giudice, causa l’inerzia della parte, non è messo nella condizione di poter apprezzare argomentazioni ad essa comunque favorevoli. Tale contegno processuale è apprezzabile dal giudice ai sensi dell’art. 116 c. 2 c.p.c.

n° sentenza	153/24
n° di registro	1565/23
Data sentenza	27/09/2023
Data deposito	15/05/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il creditore che agisce in giudizio per l’adempimento di un’obbligazione di cui alleggi l’inadempimento, ha il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), mentre è sul debitore che grava l’onere di eccepire (e si tratta di eccezione in senso proprio non rilevabile d’ufficio) l’avvenuta estinzione dell’obbligazione (cfr., *ex multis*, Cass. Civ., 13533/2001). Il medesimo principio si applica anche nel caso in cui parte attrice chieda la risoluzione del contratto per inadempimento.

n° sentenza	220/24
n° di registro	1281/24
Data sentenza	17/07/2024
Data deposito	31/07/2024
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bolzano

Il giudice può desumere argomenti di prova dalla assoluta inerzia processuale della parte convenuta, valutando la sua assenza a norma dell'art. 116 c.p.c., come causata dalla mancanza di argomenti da contrapporre alle ragioni esposte dall'attore.

n° sentenza	235/24
n° di registro	6469/23
Data sentenza	17/07/2024
Data deposito	14/08/2024
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bolzano

La contumacia non costituisce prova contro il convenuto (Cass. Civ., 10554/1994), tuttavia, in tal modo si priva il giudicante della possibilità di valutare argomenti a favore dello stesso.

n° sentenza	243/24
n° di registro	5449/23
Data sentenza	17/04/2024
Data deposito	20/08/2024
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bolzano

La contumacia non costituisce prova contro il convenuto, ma può essere valutata ai sensi dell'articolo 116 c.p.c. L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza dei requisiti di fondatezza della domanda attorea non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale delle parti.

n° sentenza	340/24
n° di registro	4926/23
Data sentenza	23/10/2024
Data deposito	23/10/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In tema di assegni provinciali istituiti dalla L. prov. 17/2023, la prova della permanenza stabile sul territorio provinciale per almeno cinque anni precedenti la domanda di assegno può essere data primariamente per mezzo delle risultanze dei registri anagrafici, e, in mancanza, dimostrando ogni altro elemento tale da far desumere comunque la permanenza stabile sul territorio provinciale, come specificato dall'art. 22 della Delibera della Giunta Provinciale 102/2022 (nel caso di specie, il ricorso

contro l'ordinanza ingiunzione emessa per il recupero dell'assegno indebitamente percepito è stato rigettato per la mancata prova della permanenza, per un certo periodo, del beneficiario presso un familiare residente in Provincia).

n° sentenza	383/2024
n° di registro	2249/24
Data sentenza	17/12/2024
Data deposito	17/12/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare il negozio fonte del suo diritto ed il termine per l'adempimento, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'esatto adempimento.

n° sentenza	34/23
n° di registro	357/23
Data sentenza	14/05/2024
Data deposito	14/05/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

Rispetto ai crediti di valuta, non spetta alla ricorrente la rivalutazione monetaria in mancanza di allegazione e prova con riferimento al maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali, *ex art. 1224 c. 2 c.c.*

n° sentenza	76/24
n° di registro	680/24
Data sentenza	01/12/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

La consulenza tecnica d'ufficio disposta in un procedimento penale può essere utilizzata nel giudizio civile come prova atipica, se risulta ritualmente prodotta agli atti e le parti hanno avuto la possibilità di contestarla, rispettando così il principio del contraddittorio.

n° sentenza	<nd>
n° di registro	147/23
Data sentenza	30/08/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cavalese

Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.

n° sentenza	38/24
n° di registro	702/23
Data sentenza	20/06/2024
Data deposito	20/06/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

La trascrizione dell'atto di trasferimento di un autoveicolo al P.R.A. non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento medesimo, ma configura soltanto un mezzo di pubblicità, intesa a dirimere gli eventuali conflitti tra più aventi causa dal medesimo venditore.

n° sentenza	17/24
n° di registro	349/23
Data sentenza	10/06/2024
Data deposito	10/06/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

In tema di valore probatorio del C.I.D., la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro resa dal responsabile del danno non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c. 3 c.c. secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice. Ciò vale a maggior ragione allorquando il responsabile del danno non risponda all'interrogatorio formale; ciò può essere oggetto di libera valutazione in presenza di altri elementi di prova.

n° sentenza	23/24
n° di registro	1789/23
Data sentenza	22/07/2024
Data deposito	22/07/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, all'opposto - attore sostanziale - spetta di provare i propri assunti, ma alla parte opponente - convenuto sostanziale - spetta di prendere posizione in ordine alle prestazioni azionate con il decreto ingiuntivo e contestare pertanto, ai sensi dell'art. 115 c. 1 c.p.c., in modo analitico i fatti posti a fondamento della propria pretesa da parte dell'opposta. Una contestazione meramente generica equivale a una mancata contestazione.

n° sentenza	25/24
n° di registro	34/24
Data sentenza	23/09/2024
Data deposito	23/09/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, se l'opponente non contesta in modo dettagliato quanto dedotto da controparte, rende pacifico quanto dalla stessa dedotto a fondamento delle proprie pretese; una contestazione meramente generica equivale, ex art. 115 c.p.c., a una mancata contestazione e quindi esonera controparte dalla prova del fatto non contestato.

n° sentenza	31/24
n° di registro	983/23
Data sentenza	04/04/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza dei requisiti di fondatezza della domanda attorea non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale delle parti.

n° sentenza	78/24
n° di registro	135/24
Data sentenza	13/06/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione di cui alleghi l'inadempimento ha il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), mentre è sul debitore che grava l'onere di eccepire (e si tratta di eccezione in senso proprio non rilevabile d'ufficio) l'avvenuta estinzione dell'obbligazione.

n° sentenza	79/24
n° di registro	158/24
Data sentenza	13/06/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza dei requisiti di fondatezza della domanda attorea non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale delle parti.

n° sentenza	17/24
n° di registro	530/23
Data sentenza	31/10/2024
Data deposito	31/10/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

Lo “*Short Message Service*” (“SMS”) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 215 c. 2 c.p.c. poiché, mentre nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. Civ., 5141/2019).

n° sentenza	1/24
n° di registro	786/23
Data sentenza	03/01/2024
Data deposito	22/12/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Civ., SS.UU., 13533/2001).

n° sentenza	16/24
n° di registro	868/23
Data sentenza	12/04/2024
Data deposito	27/04/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

In tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, "valutato ogni altro elemento di prova" - va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere, ex art. 116 c.p.c., a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice, il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove contrarie.

n° sentenza	26/24
n° di registro	683/23
Data sentenza	03/05/2024
Data deposito	05/07/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Nel caso in cui il convenuto contumace non si presenti a rendere l'interrogatorio formale senza giustificato motivo, le circostanze capitolate per la prova di interpellato si considerano ammesse ai sensi dell'art. 232 c.p.c.

n° sentenza	4/24
n° di registro	936/22
Data sentenza	18/01/2024
Data deposito	24/01/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla effettiva situazione sostanziale. Ne consegue che, al fine dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio, regolata dall'art. 2697 c.c., sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, incombe l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantata "*ex adverso*" non si collocano sul versante della domanda, che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione, ma configurano altrettante eccezioni.

n° sentenza	<nd>
n° di registro	14/23
Data sentenza	02/07/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Silandro

Le spese legali per l'attività di negoziazione assistita hanno natura di danno emergente, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova; la loro risarcibilità è subordinata alla prova che l'attività stragiudiziale abbia avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida, risolvendo problemi tecnici di qualche complessità, dovendosi tale utilità valutare *ex ante*, avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio sulla base delle prove in possesso del danneggiato.

n° sentenza	108/24
n° di registro	1377/23
Data sentenza	18/04/2024
Data deposito	22/04/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Ai sensi dell'art. 1218 c.c., il debitore è responsabile per l'inadempimento di un'obbligazione se non prova che lo stesso è dovuto a una causa a lui non imputabile.

n° sentenza	138/24
n° di registro	1509/23
Data sentenza	01/05/2024
Data deposito	08/05/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In tema di riscossione di crediti mediante ruolo si configura un litisconsorzio non obbligatorio tra l'ente creditore e il concessionario. La presenza o meno di entrambi rappresenta una condizione meramente eventuale e facoltativa, con la conseguenza che la decisione emanata dal Giudice, in mancanza di alcune delle parti, è considerata valida e vincolante solo nei confronti di quelle presenti nel processo.

n° sentenza	141/24
n° di registro	1027/23
Data sentenza	09/05/2024
Data deposito	10/05/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La documentazione comprovante i fatti allegati dal ricorrente, consistente in dichiarazioni rese da pubblici ufficiali su quanto dagli stessi accertato personalmente o avvenuto in loro presenza, fa fede fino a querela di falso, il cui rispettivo procedimento può essere intrapreso dal ricorrente.

n° sentenza	159/24
n° di registro	2241/23
Data sentenza	20/05/2024
Data deposito	20/05/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il giudice può ritenere sufficientemente fondati i fatti costitutivi della domanda non soltanto sulla base delle produzioni documentali, ma anche dal contegno delle parti nel processo stesso qualora, non comparendo ai fini della contestazione della documentazione prodotta dal ricorrente, dimostrano un comportamento processuale ed extraprocessuale utile al giudice ai fini della propria determinazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

n° sentenza	164/24
n° di registro	1278/23
Data sentenza	18/05/2024
Data deposito	22/05/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In ordine alla capacità testimoniale del teste trasportato in seguito a sinistro stradale, non vi è alcun supporto normativo che impedisca *a priori* al suddetto terzo di rendere testimonianza. La capacità testimoniale va valutata in concreto al fine di una ricostruzione delle modalità di svolgimento del sinistro.

Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione c.d. "amichevole" del sinistro, avente valore confessorio, per essere opponibile all'assicuratore deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato; diversamente, la dichiarazione del proprietario del veicolo - in questo caso litisconsorte facoltativo - non fa stato nei confronti dell'assicuratore e va liberamente apprezzata dal giudice.

n° sentenza	196/24
n° di registro	993/24
Data sentenza	13/06/2024
Data deposito	13/06/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Nel caso in cui la società convenuta sia contumace non risulta possibile prendere in considerazione le eventuali giustificazioni addotte con riferimento al mancato pagamento del premio assicurativo dovuto né, tanto meno, rilevare l'eventuale cessazione del rapporto obbligatorio instauratosi tra le parti e posto a fondamento della domanda.

n° sentenza	212/24
n° di registro	401/24
Data sentenza	21/07/2024
Data deposito	22/07/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti costituisce elemento di valutazione delle risultanze processuali acquisite, specialmente nell'ambito di

procedimenti che risultano caratterizzati da un immediato contatto tra le parti ed il giudice, che sono finalizzati alla formazione di un giudizio secondo equità, ovvero quando la prova verta su rapporti giuridici di modesto valore o su pratiche piccolo-negoziali.

n° sentenza	253/24
n° di registro	5221/23
Data sentenza	07/10/2024
Data deposito	14/10/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Costituisce prova della vigenza e sussistenza di un contratto d'opera professionale intercorso tra le parti, e dunque del fondamento della domanda, la produzione in giudizio delle proposte d'ordine sottoscritte dal cliente per accettazione e dalla parte resistente non contestate e/o dalla stessa riconosciute *ex art. 215 c.p.c.*

n° sentenza	287/24
n° di registro	2498/23
Data sentenza	11/11/2024
Data deposito	11/11/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

I presupposti della responsabilità *ex art. 2051 c.c.*, consistenti nella riconducibilità del danno alla cosa e nella relazione di custodia, in quanto elementi costitutivi della fattispecie devono essere provati dal danneggiato, mentre incombe sul custode la prova della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita e che consiste in un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla *res*.

6.2.2 Spese di lite e responsabilità aggravata

n° sentenza	<nd>
n° di registro	147/23
Data sentenza	30/08/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cavalese

Le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie (Cass. Civ., 24481/2020).

n° sentenza	1/24
n° di registro	931/22
Data sentenza	18/01/2024
Data deposito	18/01/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

Al rigetto di ricorso consegue, in virtù del generale principio di soccombenza, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio a favore del resistente ritualmente costituito in giudizio.

n° sentenza	7/24
n° di registro	603/23
Data sentenza	29/02/2024
Data deposito	29/02/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la temerarietà dell'opposizione, consapevolmente finalizzata soltanto a procrastinare il consolidarsi del titolo esecutivo giudiziale, impone la condanna d'ufficio dell'attore opponente al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c., liquidata equitativamente.

n° sentenza	32/24
n° di registro	645/23
Data sentenza	08/07/2024
Data deposito	09/07/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale; l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza.

6.3 Tentativo obbligatorio di mediazione/conciliazione-negoziiazione assistita-arbitrato

n° sentenza	190/24
n° di registro	4617/23
Data sentenza	14/04/2024
Data deposito	04/06/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La mediazione non è stata esperita e la domanda è improcedibile se la convocazione in mediazione è stata notificata ad un indirizzo non corretto, identificando come indirizzo non corretto un indirizzo non associabile alla parte invitata. (Nel caso di specie, la PEC con invito alla mediazione era stata inviata ad indirizzo non riferibile personalmente al resistente ma a soggetto a questi collegato, ovvero al commercialista, con possibilità del resistente di esserne suo tramite informato. Il tentativo di mediazione è stato quindi considerato effettuato, ancorché infruttuoso).

Seconda sezione: opposizione a sanzioni amministrative

1. Illecito amministrativo in generale

1.1 Principio di legalità

n° sentenza	59/24
n° di registro	29/24
Data sentenza	21/11/2024
Data deposito	06/12/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione.

1.2 Capacità di intendere e volere ed elemento soggettivo

n° sentenza	1/24
n° di registro	659/23
Data sentenza	10/01/2024
Data deposito	10/01/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'art. 3 L. 689/1981 preveda espressamente che “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”. Pertanto, per rispondere della sanzione amministrativa elevata, occorre che il trasgressore sia rimproverabile per la sussistenza quanto meno dell'elemento soggettivo della colpa.

n° sentenza	8/24
n° di registro	3022/23
Data sentenza	17/01/2024
Data deposito	17/01/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Ai sensi dell'art. 3 L. 689/1981, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa. Conseguentemente può configurarsi una causa di esclusione della colpa, nella specie quella della buona fede o errore scusabile, esimente che secondo giurisprudenza consolidata, nell'ambito delle sanzioni amministrative, opera anche nella forma putativa, quando cioè l'agente le ritiene erroneamente sussistenti.

n° sentenza	190/24
n° di registro	5664/23
Data sentenza	03/07/2024
Data deposito	03/07/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada l'elemento soggettivo della colpa è integrato dall'ignoranza della sussistenza dei presupposti dell'illecito, a meno che tale ignoranza non sia superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza (nel caso di specie la colpa è stata riconosciuta in capo al conducente di un veicolo importato dall'estero e perciò munito di una targa prova italiana, che aveva allegato di aver ignorato che il veicolo risultasse già immatricolato in Italia precedentemente alla sua introduzione nel territorio dello Stato).

n° sentenza	346/24
n° di registro	1030/23
Data sentenza	30/10/2024
Data deposito	30/10/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Poiché ai sensi dell'art. 3 L. 689/1981 l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo può essere integrato dalla semplice colpa, l'errore sulla liceità della relativa condotta (o "buona fede") esclude la responsabilità, al pari di quanto avviene per le contravvenzioni, solo quando esso sia inevitabile, vuoi in forza di un elemento positivo estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione

della sopra riferita liceità; vuoi perché quest'ultimo ha fatto tutto quanto possibile per osservare la legge e non possa perciò essergli mosso alcun rimprovero, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza.

n° sentenza	61/24
n° di registro	566/22
Data sentenza	16/09/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

È scusabile, alla luce dell'art. 3 L. 689/1981, il comportamento di compia atti osceni non avendo piena consapevolezza del disvalore della propria condotta a causa di infermità mentale.

n° sentenza	50/24
n° di registro	29/24
Data sentenza	18/10/2024
Data deposito	18/10/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

L'errore sulla liceità della condotta o "buona fede" (art. 3 L. 689/1981) può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della liceità suddetta, oltre alla condizione che da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza.

n° sentenza	<nd>
n° di registro	109/23
Data sentenza	20/02/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Silandro

Si può parlare di buona fede o di errore scusabile se un automobilista non è riuscito a vedere chiaramente la paletta sollevata dall'operaio stradale vicino ai lavori e quindi ha proseguito la marcia.

1.3 Cause di esclusione della responsabilità

n° sentenza	382/24
n° di registro	1727/24
Data sentenza	04/12/2024
Data deposito	04/12/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Non risponde delle violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario di un veicolo rubato, e quindi messo in circolazione contro la sua volontà.

n° sentenza	45/24
n° di registro	46/23/
Data sentenza	25/09/2024
Data deposito	25/09/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

La scriminante dello stato di necessità è ravvisabile solo in presenza di tutti gli elementi previsti *ex art.* 54 c.p., ossia quando il fatto sia stato commesso perché necessario per salvare sé od altri da un'effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non volontariamente causato né altrimenti evitabile, ovvero nell'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata da circostanze concrete che la giustifichino.

1.4 Contestazione e notificazione

n° sentenza	35/24
n° di registro	618/23
Data sentenza	02/05/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Non può ritenersi valida la notificazione del verbale di contestazione eseguita al vecchio indirizzo dopo che il cittadino abbia provveduto tempestivamente a comunicare il proprio cambio di residenza, non potendosi addebitare al cittadino le conseguenze

dovute alla negligenza dell'amministrazione nell'effettuare le prescritte annotazioni e per non aver avviato gli opportuni accertamenti.

n° sentenza	46/24
n° di registro	672/23
Data sentenza	06/06/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Il verbale di contestazione notificato al vecchio indirizzo dell'automobilista, nonostante questi abbia comunicato all'Ufficio Anagrafe il cambio di residenza, è illegittimo e nullo. L'inadempimento dell'Amministrazione competente, che non abbia effettuato il dovuto aggiornamento del P.R.A., non può gravare sul privato.

n° sentenza	378/24
n° di registro	5410/23
Data sentenza	04/12/2024
Data deposito	04/12/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La notifica di un verbale per violazione del Codice della Strada effettuata a norma dell'art. 140 c.p.c. si articola nel deposito di una copia dell'atto presso la sede del Comune, mediante consegna al segretario comunale o ad un impiegato; nell'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; nella spedizione di una lettera raccomandata con cui si comunica al destinatario il deposito suddetto; la notifica si perfeziona tuttavia soltanto con il ricevimento della raccomandata, o comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

n° sentenza	381/24
n° di registro	2919/23
Data sentenza	04/12/2024
Data deposito	04/12/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In tema di notificazioni all'estero di atti amministrativi, quando uno Stato estero si sia opposto all'applicazione della notificazione diretta tramite servizio postale, a

norma dell'art. 11 della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, è necessario spedire l'atto, in duplice copia e con traduzione nella lingua del Paese di destinazione o nella lingua veicolare in uso, direttamente all'Ambasciata o al Consolato italiano con sede nello Stato di destinazione, cui spetta di curare la notifica sulla base della prassi consentita dall'ordinamento locale, in forza dei poteri previsti dall'art. 37 D.Lgs. 71/2011, e di restituire all'Ufficio richiedente una copia dell'atto con la relata di notifica.

n° sentenza	396/24
n° di registro	6282/23
Data sentenza	18/12/2024
Data deposito	18/12/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti ex art. 143 c.p.c. si perfeziona al ventesimo giorno successivo a quello del deposito di una copia dell'atto presso la casa comunale dell'ultima residenza nota o, in mancanza, presso il Comune di nascita, o eventuale affissione presso il Comune competente, e non è necessario a tal fine che il destinatario abbia conoscenza effettiva dell'atto. Tuttavia, il destinatario può eccepire la nullità della notifica in presenza di violazioni del principio di conoscibilità o del diritto di difesa, come nel caso in cui l'amministrazione o il notificante, pur a conoscenza di un indirizzo alternativo del destinatario, non abbiano tentato la notificazione in quel luogo.

Giusta il principio per cui nei giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative spetta all'amministrazione opposta dar prova della legittimità del provvedimento sanzionatorio (art. 23 L. 689/1981), grava su quest'ultima l'onere di dimostrare l'avvenuto perfezionamento della notificazione di un verbale di contestazione, ove necessario, nonché l'effettiva commissione della violazione contestata.

1.5 Non trasmissibilità dell'obbligazione

n° sentenza	33/24
n° di registro	1352/23
Data sentenza	25/10/2024
Data deposito	25/10/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

In tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione determina non solo l'intrasmissibilità ai suoi eredi dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la sanzione, ma altresì l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale (Cass. Civ., 21265/2020).

2. Violazioni al Codice della Strada

2.1 Generale - Definizioni

n° sentenza	26/24
n° di registro	568/23
Data sentenza	01/10/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

La caratteristiche che il veicolo E-Bike deve rispettare per poter rientrare tra i velocipedi secondo l'art. 50 C.d.S. sono tre: 1) potenza nominale continua massima del motore elettrico di 0,25 kW; 2) intervento del motore elettrico fino al massimo alla velocità di 25 Km/h; 3) intervento del motore in marcia normale (velocità tipiche di marcia dei velocipedi) solo con pedali in movimento. In caso di mancato rispetto di tale prescrizione il velocipede si considera ciclomotore ai sensi dell'art. 97 del C.d.S.

n° sentenza	18/24
n° di registro	821/23
Data sentenza	24/05/2024
Data deposito	24/05/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Gli appartenenti alla polizia municipale, ai sensi dell'art. 57 c.p.p. e dell'art. 5 L. 65/1986, hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi, quali la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza etc., i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. I predetti, quindi, possono accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative e fra queste anche quelle relative alla circolazione stradale, purché si trovino nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio.

n° sentenza	112/24
n° di registro	4943/23
Data sentenza	22/04/2024
Data deposito	26/04/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La definizione di “strada”, che comporta l’applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura (pubblica o privata) della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico. È proprio la destinazione che ne giustifica la soggezione alle norme del Codice della Strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva. A tal fine, non è di per sé sufficiente sostenere che sia soggetto a limitazioni di ingresso (e quindi esente dall’applicazione delle norme del C.d.S.) un luogo in cui vi sono parcheggi destinati esclusivamente ai condomini o ai clienti degli esercizi pubblici che insistono sulla strada.

2.2 Art. 12 C.d.S.

n° sentenza	48/24
n° di registro	165/24
Data sentenza	24/07/2024
Data deposito	24/07/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 C.d.S., quando operano sulla strada, devono essere visibili a distanza mediante l’uso di appositi capi di vestiario o dell’uniforme. L’agente di polizia municipale “libero dal servizio” nel momento dell’accertamento dell’infrazione contestata non riveste la qualifica di agente della P.G.

n° sentenza	23/24
n° di registro	34/21
Data sentenza	03/09/2024
Data deposito	18/09/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cavalese

Si deve annullare il verbale di contestazione redatto da un agente della polizia municipale in abiti civili e fuori dal servizio di vigilanza, in quanto gli agenti preposti alla

regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 C.d.S., quando operano sulla strada, devono essere visibili a distanza mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme (Cass. Civ., 5771/2008).

2.3 Art. 14 C.d.S.

n° sentenza	14/24
n° di registro	443/23
Data sentenza	17/05/2024
Data deposito	24/05/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

L'art. 14 C.d.S. pone in capo agli enti proprietari ovvero ai concessionari delle strade compiti di manutenzione, pulizia e gestione delle stesse. Premesso che il D.Lgs. 52/2006 prevede che “i rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani” in quanto il servizio è riservato al Comune, la Commissione Tributaria di Trento, con la sentenza 249/2018, ha fornito un'interpretazione dell'art. 14 C.d.S. secondo cui anche in caso di attività di smaltimento di rifiuti compiuta in proprio “il gestore dovrà soggiacere all'applicazione della tariffa per come stabilita dal Regolamento (comunale)”.

2.4 Art. 23 C.d.S.

n° sentenza	62/24
n° di registro	755/23
Data sentenza	23/09/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Brunico

L'installazione di cartelli è vietata solo se, per dimensioni, forma, colore o *design*, possono essere confusi con i segnali stradali, se ostacolano la visuale degli utenti della strada, distraggono la loro attenzione, mettendo così a rischio la sicurezza stradale o se possono abbagliare gli utenti della strada.

2.5 Art. 78 C.d.S

n° sentenza	14/24
n° di registro	251/23
Data sentenza	18/04/2024
Data deposito	18/04/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

È corretto sanzionare ai sensi dell'art. 78, e non dell' art. 72 C.d.S., chi circola con un motoveicolo a cui è stato rimosso il cosiddetto *db-killer* (dispositivo meccanico che serve a limitare le emissioni sonore prodotte dallo scarico).

2.6 Art. 82 C.d.S.

n° sentenza	<nd>
n° di registro	105/23
Data sentenza	02/07/2024
Data deposito	30/08/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cavalese

L'art. 82 c. 8 C.d.S. fa espressamente salve le disposizioni di leggi speciali, quale è senz'altro la previsione di cui all'art. 17 c.1^{ter} L. 97/1994, la quale espressamente consente ai coltivatori diretti che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani - tra cui rientra il ricorrente come documentalmente accertato - di trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa, per sé e per altri soci della stessa cooperativa, impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (U.M.A.).

2.7 Art. 116 C.d.S.

n° sentenza	35/24
n° di registro	174/23
Data sentenza	08/04/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

In materia di guida in mancanza di certificato di formazione per la circolazione di veicoli, si rileva come nella Direttiva 2003/59 non si rinviene alcun riferimento all'Accordo A.E.T.R. e pertanto, considerando il divieto di interpretazione analogica, quanto previsto dal Reg. 561/2006 non può essere esteso anche alla Direttiva 2003/59.

2.8 Art. 126bis C.d.S.

n° sentenza	318/24
n° di registro	5332/23
Data sentenza	25/09/2024
Data deposito	25/09/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Poiché l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui il proprietario del veicolo tenuto a fornire i dati personali e della patente del conducente *ex art. 126bis c. 2 C.d.S.* è passibile di sanzione se omette di fornire tali dati entro un termine decorrente da quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, si è affermato che, a partire da febbraio 2024, sono da ritenersi legittime le sanzioni irrogate in precedenza che, sulla scorta della circolare n. 300/STRAD/1/0000036010.U/2022 del 31/10/2022, hanno sanzionato il proprietario del veicolo facendo decorrere il termine dal momento, precedente, della richiesta di trasmissione dei dati.

n° sentenza	321/24
n° di registro	459/24
Data sentenza	25/09/2024
Data deposito	25/09/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Affinché il proprietario del veicolo incorra nelle sanzioni previste per l'omessa comunicazione tempestiva dei dati della patente del conducente del veicolo al tempo della commissione dell'infrazione, è sufficiente che il verbale di contestazione di tale infrazione sia stato notificato anche in forma incompleta, purché quanto notificato metta il proprietario nelle condizioni di conoscere il numero del verbale e un recapito dell'amministrazione che l'ha emanato, sorgendo in tal caso l'onere, in capo al proprietario, di farsi trasmettere da detta autorità il resto del verbale.

n° sentenza	390/24
n° di registro	5092/23
Data sentenza	18/12/2024
Data deposito	18/12/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Onde non incorrere nella violazione dell'art. 126*bis* C.d.S., il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare all'organo di polizia i dati del conducente entro un termine decorrente non dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, avendo l'illecito in questione natura istantanea, ed essendo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito. Pertanto, la proposizione di un ricorso in opposizione contro il verbale presupposto non sospende il termine perentorio indicato in esso entro il quale il proprietario del veicolo sanzionato deve comunicare i dati della patente di guida dell'effettivo conducente.

2.9 Art. 128 C.d.S.

n° sentenza	126/24
n° di registro	498/24
Data sentenza	24/04/2024
Data deposito	29/04/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui all'art. 128 c. da 1 a 1*quater* C.d.S., è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. È onere del Commissariato del Governo provare di aver comunicato in maniera corretta al ricorrente il provvedimento di sospensione della patente, con il termine entro il quale sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione ai sensi dell'art. 128 c. 1 - 1*quater* C.d.S.

2.10 Art. 141 C.d.S.

n° sentenza	48/24
n° di registro	735/23
Data sentenza	13/06/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Ai sensi dell'art. 141 C.d.S. la pericolosità della condotta di guida e, quindi, della velocità sostenuta, deve essere desunta dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza di qualsiasi natura. Essa di per sé non costituisce un fatto storico che possa essere attestato, ma è il portato di un giudizio, di una valutazione sintetica, che è desunta dagli elementi indicati dal legislatore. Il giudizio di pericolosità implica un'attività di elaborazione da parte dell'agente accertatore, il quale deve rilevare i fatti che stanno avvenendo (condizione del veicolo, della strada, del traffico) e sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità.

2.11 Art. 142 C.d.S.

n° sentenza	117/24
n° di registro	1867/23
Data sentenza	24/04/2024
Data deposito	24/04/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi delle postazioni di controllo velocità, devono essere installati con adeguato anticipo rispetto alla postazione di rilevamento della velocità (v. D.M. 13 giugno 2017, n. 282, Capo 7).

n° sentenza	7/24
n° di registro	1395/23
Data sentenza	05/03/2024
Data deposito	05/03/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

Il decreto adottato dal Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno dd. 15.08.2007, che stabilisce le caratteristiche e le modalità di impiego delle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità, non fissa una distanza minima tra il segnale stradale di preavviso e la postazione di controllo. Salvo casi particolari, in cui l'andamento plano-altimetrico della strada o altre circostanze contingenti rendono consigliabile collocarlo ad una distanza maggiore, si può ritenere che tra il segnale o il dispositivo luminoso e la postazione di controllo possa essere adeguata la distanza minima indicata per ciascun tipo di strada dall'art. 79 c. 3 reg. esec. C.d.S.

n° sentenza	2/24
n° di registro	432/23
Data sentenza	09/01/2024
Data deposito	09/01/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante *autovelox*, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o dalla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. Civ., 8694/2022).

2.12 Art. 145 C.d.S.

n° sentenza	203/24
n° di registro	2579/23
Data sentenza	17/07/2024
Data deposito	17/07/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Risponde sempre della violazione dell'art. 145 c. 6 C.d.S. chi, immettendosi su una strada pubblica da una privata, omette di dare la precedenza e si scontra con altri veicoli circolanti. Costui non può invocare di aver guadagnato una precedenza di fatto o cronologica, che è di norma esclusa quando avviene la collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo, che consentono di esercitare la precedenza medesima senza pericolo.

n° sentenza	48/24
n° di registro	735/23
Data sentenza	13/06/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Il conducente con diritto di precedenza che impegna un incrocio o una specifica area come la corsia di sinistra, non è esentato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida, che deve tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti nell'area in cui si transita, anche in virtù della necessità di prestare attenzione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o precedenza.

2.13 Art. 146 C.d.S.

n° sentenza	28/24
n° di registro	420/23
Data sentenza	19/09/2024
Data deposito	19/09/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

L'inizio di attraversamento di un incrocio con semaforo giallo è indebito, in quanto quel segnale già dovrebbe imporre di arrestare il veicolo (Cass. Pen., 37581/2007).

2.14 Art. 154 C.d.S.

n° sentenza	23/24
n° di registro	170/20
Data sentenza	19/02/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

Il conducente di un veicolo che debba svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza prima ai veicoli provenienti da destra (ossia quelli dal lato opposto della strada) ed ha altresì l'obbligo, che deriva dalla comune prudenza, di assicurarsi,

prima di svoltare, che non sorraggiungano veicoli da dietro, ai quali spetta al pari la precedenza, anche se si trovano in una illegittima fase di sorpasso.

2.15 Art. 173 C.d.S.

n° sentenza	325/24
n° di registro	986/24
Data sentenza	16/09/2024
Data deposito	09/10/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Le sanzioni previste dal Codice della Strada per l'uso del cellulare alla guida sono volte a prevenire comportamenti che possono distrarre il conducente e, allo stesso tempo, impegnarne le mani in operazioni diverse da quelle strettamente inerenti alla guida stessa, comportando possibili ritardi nell'azionamento dei sistemi di guida, mentre siano al contrario richiesti tempi psicotecnici di reazione immediati.

2.16 Art. 174 C.d.S.

n° sentenza	95/24
n° di registro	2664/23
Data sentenza	03/04/2024
Data deposito	03/04/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'art. 12 Reg. C.E. 561/2006 specifica che il conducente degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose possa superare di due ore al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale (v. sul punto, l'art. 174 C.d.S.), a condizione di aver osservato un'interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza, per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare.

2.17 Art. 182 C.d.S.

n° sentenza	31/24
n° di registro	420/23
Data sentenza	08/04/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

L'art. 182 c. 4 C.d.S. non vieta ai ciclisti l'attraversamento delle strisce pedonali in sella alla propria bicicletta in qualsiasi circostanza, bensì impone di condurre il veicolo a mano esclusivamente nel caso in cui, per la situazione del traffico, i ciclisti ostacolano o mettono a rischio pedoni.

2.18 Art. 186 C.d.S.

n° sentenza	18/24
n° di registro	221/24
Data sentenza	12/11/2024
Data deposito	15/11/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

Non può essere contestato in sede penale sia il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 c. 2 C.d.S., sia quello di rifiuto *ex art.* 186 c. 7 C.d.S., dato che lo stesso art. 186 c.7 C.d.S., che punisce la condotta di rifiuto con la sanzione prevista per la più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza, sanzionato ai sensi del precedente comma 2 lett. c), esclude che possa ipotizzarsi un concorso tra le due fattispecie, il rapporto tra le quali può essere collocato nell'ambito della progressione criminosa (Cass. Pen., 7197/2024).

2.19 Art. 187 C.d.S

n° sentenza	15/24
n° di registro	37/24
Data sentenza	08/10/2024
Data deposito	12/10/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

La sospensione della patente, ai sensi dell'art. 187 c. 6 C.d.S., avendo natura meramente cautelare, è disposta ed ha efficacia fino all'esito positivo della visita medica di controllo disposta dall'autorità resistente.

2.20 Art. 196 C.d.S.

n° sentenza	184/24
n° di registro	1653/24
Data sentenza	14/02/2024
Data deposito	27/06/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In virtù del principio di retroattività delle modifiche *in melius*, valevole anche per le sanzioni amministrative con natura e finalità punitiva, l'esclusione della responsabilità solidale del proprietario-concedente con l'autore dell'infrazione del debito da sanzione, sancita dall'art. 196 C.d.S. novellato, vale anche per le violazioni contestate anteriormente all'entrata in vigore della novella apportata dal D.L. 10 settembre 2021, n. 121, se il concedente ha comunicato tempestivamente alle autorità di polizia il nominativo del locatario.

n° sentenza	376/24
n° di registro	2505/22
Data sentenza	04/12/2024
Data deposito	04/12/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'esclusione della responsabilità solidale del proprietario-concedente con l'autore dell'infrazione del debito da sanzione, sancita dall'art. 196 C.d.S. novellato, recepisce un consolidato orientamento giurisprudenziale precedente, e vale perciò anche per le violazioni contestate anteriormente all'entrata in vigore della novella apportata dal D.L. 10 settembre 2021, n. 121, se il concedente ha comunicato tempestivamente alle autorità di polizia il nominativo del locatario.

n° sentenza	23/24
n° di registro	319/23
Data sentenza	10/12/2024
Data deposito	21/12/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

L'art. 196 C.d.S. prevede per il proprietario del veicolo l'obbligazione solidale al pagamento delle sanzioni pecuniarie conseguenti agli illeciti commessi dall'effettivo autore della violazione, salvo che fornisca la prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, da manifestarsi con un comportamento concreto, idoneo e specificamente rivolto a vietare la circolazione mediante atti e fatti indicativi della diligenza da valutarsi in relazione al caso concreto (Cass. Civ., 22318/2014). Il vincolo di solidarietà di cui all'art. 196 C.d.S. si applica anche per le sanzioni accessorie (Cass. Civ., 17398/2008).

n° sentenza	27/24
n° di registro	2742/23
Data sentenza	03/02/2024
Data deposito	05/02/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

“L'unica forma di responsabilità, nelle ipotesi di noleggio di autovettura senza conducente, è quella che nasce dalla responsabilità solidale del locatario con l'autore della violazione. Non vi è altra ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore che, pertanto, nelle ipotesi in cui abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità dei soggetti locatari degli autoveicoli, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità dei veicoli, e ciò in forza della norma speciale contenuta nel combinato disposto tra art. 196 c. 1 ed art. 84 del C.d.S. e del generale principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative che deve ispirare l'interpretazione delle relative disposizioni” (Cass. Civ., 10833/2020).

n° sentenza	222/24
n° di registro	4185/23
Data sentenza	12/09/2024
Data deposito	16/09/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

L'art. 196 c. 1 C.d.S., nel primo periodo, sancisce la regola della responsabilità solidale del proprietario del veicolo per le violazioni commesse dal trasgressore, sicché nel ritenere il locatario responsabile in solido con il conducente non lo sostituisce al proprietario, ma lo aggiunge. La circostanza che l'art. 196 C.d.S. preveda che, nelle ipotesi di locazione di veicoli senza conducente, delle violazioni commesse dal conducente risponde solidalmente il locatario non vale ad escludere la concorrente responsabilità del locatore.

n° sentenza	289/24
n° di registro	2290/22
Data sentenza	11/11/2024
Data deposito	11/11/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Qualora il proprietario/locatore collabori alla identificazione del trasgressore, comunicandone le generalità, sarebbe da escludere una sua corresponsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità dei veicoli, e ciò in forza della norma speciale contenuta nel combinato disposto tra art. 196 c.1 ed art. 84 C.d.S. e del generale principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative che deve ispirare l'interpretazione delle relative disposizioni.

2.21 Art. 200 C.d.S. - Art. 201 C.d.S.

n° sentenza	289/24
n° di registro	5227/23
Data sentenza	04/09/2024
Data deposito	04/09/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La disposizione generale sulle sanzioni amministrative dettata dall'articolo 14 L. 689/1981, secondo cui è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata della violazione, qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della medesima, non trova applicazione con riguardo alle violazioni del Codice della Strada per le quali è stabilita una diversa e specifica disciplina: a norma dell'articolo 200 di detto Codice la violazione, quando possibile, deve essere immediatamente contestata al trasgressore e dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite.

n° sentenza	365/24
n° di registro	5450/23
Data sentenza	19/11/2024
Data deposito	19/11/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In tema di rilevamento delle trasgressioni ai limiti di velocità, anche quando il verbale ometta gli estremi del decreto prefettizio con il quale sono individuate le strade in cui possa essere effettuato il rilevamento con il dispositivo senza obbligo di contestazione immediata, è legittima l'irrogazione della sanzione tramite notifica successiva del verbale, quando nella relativa motivazione sia dato conto delle circostanze che non consentono la contestazione immediata dell'infrazione, quali il fatto che la velocità sia stata rilevata con strumentazione che consente l'accertamento solo dopo il transito del veicolo, il posizionamento della pattuglia rispetto al senso di marcia percorso dal veicolo e il fatto che la vettura della polizia fosse spenta.

n° sentenza	373/24
n° di registro	620/24
Data sentenza	27/11/2024
Data deposito	27/11/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La contestazione immediata della violazione dei limiti di velocità non è necessaria se misurata per mezzo di un apparecchio che consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo, né è necessaria la determinazione per decreto prefettizio delle strade sulle quali il rilevamento può essere svolto con le modalità anzidette, quando si tratti di strade comunali pattugliate da agenti di polizia locale.

n° sentenza	12/24
n° di registro	11/24
Data sentenza	04/06/2024
Data deposito	04/06/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cavalese

Deve ritenersi legittima la notifica della contestazione oltre il termine di novanta giorni di cui all'art. 201 C.d.S. laddove, per difficoltà oggettive riconducibili alla ricostruzione della corretta dinamica del sinistro, l'accertamento avvenga in un momento successivo alla violazione.

n° sentenza	98/24
n° di registro	883/23
Data sentenza	21/11/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

La mancata contestazione immediata deve poggiare su uno specifico e condivisibile motivo, giacché in difetto verrebbe leso il diritto alla difesa. Se la legge permettesse l'indicazione di un motivo generico, il risultato sarebbe quello di consentire sempre una contestazione differita.

n° sentenza	35/24
n° di registro	73/24
Data sentenza	04/10/2024
Data deposito	04/10/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

È tempestiva la notificazione del verbale di contestazione se, nel termine di novanta giorni dall'accertamento, previsto dall'art. 201 C.d.S., tale atto sia stato consegnato all'ufficio postale, irrilevante essendo invece la data di ricezione da parte del destinatario.

n° sentenza	6/24
n° di registro	689/23
Data sentenza	21/03/2024
Data deposito	21/03/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa, relativa a violazione del Codice della Strada, effettuato in misura corrispondente all'ammontare a titolo di sanzione indicato dall'amministrazione, esclude l'addebito del maggior importo di cui all'art. 203 c. 3 C.d.S. ancorché non risultino interamente pagate le spese del procedimento sanzionatorio, che l'amministrazione può richiedere separatamente.

2.22 Art. 202 C.d.S.

n° sentenza	107/24
n° di registro	980/24
Data sentenza	17/04/2024
Data deposito	17/04/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Secondo costante giurisprudenza anche di legittimità “in tema di violazioni al codice della strada, il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 202 del C.d.S. comporta un’incompatibilità (oltre che un’implicita rinuncia) a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata” (Cass. Civ., 15098/2010).

n° sentenza	319/24
n° di registro	5665/23
Data sentenza	25/09/2024
Data deposito	25/09/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In tema di violazioni al Codice della Strada, il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 202 C.d.S. comporta un’incompatibilità (oltre che un’implicita rinuncia) a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata, sia alla violazione contestata.

n° sentenza	393/24
n° di registro	3601/23
Data sentenza	18/12/2024
Data deposito	18/12/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In tema di violazioni al Codice della Strada, atteso che il cosiddetto pagamento in misura ridotta, secondo l’art. 202 C.d.S., non influenza l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al prefetto o l’opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, se l’intenzione di ricorrere contro di esse sia riportata nel verbale di irrogazione delle sanzioni.

n° sentenza	97/24
n° di registro	405/24
Data sentenza	07/11/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

In tema di violazioni al Codice della Strada l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 C.d.S. non preclude il ricorso al prefetto o l'opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un'incompatibilità, oltre che un'implicita rinunzia, a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata, sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico. L'interessato potrà, dunque, far valere solamente le doglianze che abbiano ad oggetto le sanzioni accessorie, quali la mancata previsione della misura accessoria o la previsione della stessa in misura diversa, come ad esempio, quando si contesti che la violazione astrattamente considerata non contemplava quella pena accessoria o non la prevedeva nella misura applicata.

2.23 Art. 204 C.d.S. - Art. 204^{bis} C.d.S.

n° sentenza	32/24
n° di registro	938/23
Data sentenza	13/09/2024
Data deposito	13/09/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

L'ordinanza di confisca del veicolo posto in circolazione senza la necessaria copertura assicurativa deve essere emessa, ai sensi dell'art. 204 C.d.S., entro il termine perentorio di 120 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni entro il quale l'ufficio al quale appartiene l'organo accertatore deve trasmettere il processo verbale di contestazione.

n° sentenza	289/24
n° di registro	2290/22
Data sentenza	11/11/2024
Data deposito	11/11/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Poiché la domanda con la quale il noleggiatore di veicoli senza conducente contesti il proprio obbligo nei confronti dell'ente accertatore, per effetto della comunicazione precedentemente inviata dei dati dell'autore dell'infrazione, è finalizzata ad escludere la sussistenza del vincolo della solidarietà con quest'ultimo e a far, conseguentemente, accertare il proprio difetto di legittimazione passiva, tale domanda deve essere proposta, sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204*bis* C.d.S., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione *ex* art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.

2.24 Art. 213 C.d.S.

n° sentenza	165/24
n° di registro	4267/23
Data sentenza	12/06/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il custode del veicolo sequestrato a norma dell'art. 213 C.d.S. risponde per colpa grave dell'inosservanza del divieto di circolazione di cui al c. 8 della disposizione citata quando il veicolo sia stato lasciato nella completa disponibilità di terzi, sia pure persone fidate, e in condizioni da non poter impedire in alcun modo che questi lo mettano in circolazione (nel caso di specie, il veicolo e le chiavi del medesimo erano stati lasciati presso i parenti del custode, a un centinaio di chilometri di distanza dal luogo di residenza di quest'ultimo).

n° sentenza	30/24
n° di registro	112/23
Data sentenza	17/04/2024
Data deposito	17/04/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

L'impugnativa in sede giurisdizionale del provvedimento cautelare di sequestro del veicolo *ex art. 213 C.d.S.* non dà luogo ad un giudizio volto all'accertamento dell'esistenza del fatto di reato ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento stesso, ma può aver ad oggetto esclusivamente l'accertamento dei requisiti formali per la sua adozione, quindi la sussistenza o meno delle condizioni legittimanti l'applicazione della misura cautelare. Ai sensi dell'*art. 213 C.d.S.*, la nozione di appartenenza del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali.

2.25 Art. 214 C.d.S.

n° sentenza	379/24
n° di registro	4571/23
Data sentenza	04/12/2024
Data deposito	04/12/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In tema di sanzioni per violazioni del Codice della Strada, non è ammissibile l'istanza di differimento della sanzione accessoria del fermo amministrativo se non è accompagnata dalla contestazione della legittimità del verbale che irroga la sanzione pecuniaria principale, dal momento che il verbale è un atto unico, formato sia dalla sanzione principale pecuniaria che da quelle accessorie. Tuttavia, impugnato ritualmente il verbale, in assenza di doglianze contro la sanzione principale, il giudice può concedere la sospensione del fermo amministrativo confermando la sanzione principale (nel caso di specie, la sospensione del fermo è stata disposta a motivo del fatto che il ricorrente avesse necessità di servirsene nello svolgimento della propria attività imprenditoriale).

n° sentenza	385/24
n° di registro	4148/23
Data sentenza	18/12/2024
Data deposito	18/12/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'acquirente di un veicolo messo in circolazione benché sottoposto a fermo amministrativo (condotta sanzionabile *ex art. 214 c.8 C.d.S.*) non può invocare a sua discolpa l'ignoranza circa la sussistenza del fermo ingenerata dalle affermazioni in

senso contrario del venditore, dal momento che è onere dell'acquirente diligente di verificare l'esistenza di eventuali vincoli e oneri domandando una visura al P.R.A.

2.26 Art. 223 C.d.S.

n° sentenza	6/24
n° di registro	290/21
Data sentenza	07/02/2024
Data deposito	07/02/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

Il provvedimento di sospensione della patente di guida emesso ai sensi dell'art. 223 C.d.S. ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo nei cui confronti sussistono fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui continui a tenere una condotta che possa arrecare pericolo ad altri soggetti; diversa natura ha invece la sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, in seguito all'accertamento del reato.

n° sentenza	27/24
n° di registro	377/21
Data sentenza	11/04/2024
Data deposito	11/04/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

La sospensione della patente di guida di cui all'art. 223 C.d.S. ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo nei cui confronti sussistono fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui continui a tenere una condotta che possa arrecare pericolo ad altri soggetti.

n° sentenza	<nd>
n° di registro	206/22
Data sentenza	17/07/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cavalese

La disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 186 C.d.S. c. 2, lett. b) e 223 C.d.S. prevede, infatti, “per le ipotesi di reato”, la sospensione provvisoria della validità della patente, disposta dal prefetto con il limite massimo di due anni, con finalità di tutela immediata dell’incolumità dei cittadini e dell’ordine pubblico, per impedire che il conducente del veicolo continui nell’esercizio di un’attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli (Corte Cost., ord. 266/2011; ord. 344/2004; Cass. Civ., 25870/2016). La misura prevista all’art. 223 C.d.S. (in combinato disposto con l’art. 186 c. 2 lett. b), che anticipa la sanzione accessoria irrogabile all’esito all’accertamento del reato in sede giudiziale, è distinta dall’altra fattispecie di sospensione cautelare della validità della patente prevista dall’art. 186 c. 9 C.d.S., che presuppone il riscontro di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l nella persona sottoposta al controllo.

n° sentenza	22/24
n° di registro	132/23
Data sentenza	04/04/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

La finalità della sospensione della patente di guida *ex art.* 223 C.d.S. è quella di impedire nell’immediato, e quindi prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo nei cui confronti sussistono fondati elementi di responsabilità in ordine a eventi lesivi dell’incolumità altrui, continui a mantenere una condotta pericolosa. La competenza del Giudice di Pace è limitata alla verifica della legittimità dell’ordinanza prefettizia di sospensione della patente, disposta ai sensi dell’art. 223 C.d.S. che, quale misura di carattere preventivo, agli esiti positivi dell’alcoltest, costituisce un provvedimento cautelare dovuto.

n° sentenza	20/24
n° di registro	222/24
Data sentenza	12/11/2024
Data deposito	15/11/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

La sospensione cautelare in caso di violazioni alle norme del Codice della Strada che costituiscono reato è atto dovuto da parte del Prefetto, ai sensi dell’art. 223 C.d.S., e trova giustificazione nella necessità di impedire nell’immediatezza del fatto che il conducente del veicolo, nei cui confronti esistano fondati elementi di responsabilità in ordine a un comportamento lesivo della incolumità altrui, possa reiterare una condotta in grado di arrecare ulteriore pericolo (Cass. civ., 26018/2007).

n° sentenza	21/24
n° di registro	10/24
Data sentenza	07/06/2024
Data deposito	07/06/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente, previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 186 c. 2 e 223 c. 1 C.d.S non è una sanzione ma una misura provvisoria a contenuto cautelare volta ad impedire nel frattempo al conducente di costituire fonte di ulteriori pericoli per la circolazione.

2.27 Art. 224 C.d.S.

n° sentenza	43/24
n° di registro	384/24
Data sentenza	19/12/2024
Data deposito	19/12/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La revoca della patente di guida, prevista dall'art. 224 C.d.S., costituisce la sanzione amministrativa accessoria che fa seguito alla sentenza o al decreto penale di condanna per determinati reati, tra cui è compreso quello di cui all'art. 186 c. 2 lett. c), stesso codice. La revoca della patente di guida, quale sanzione accessoria, costituisce adempimento per il quale la legge non prevede alcun termine, con la conseguenza che essa può essere irrogata nel termine generale di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 28 L. 689/1981 (Cass. Civ., 8464/2024; Cass. Civ., 15694/2020; Cass. Civ., 7026/2019).

3. Altri illeciti amministrativi

3.1 Illeciti contenuti in leggi speciali

3.1.1 Illeciti in materia di obbligo vaccinale

n° sentenza	188/24
n° di registro	2532/23
Data sentenza	03/06/2024
Data deposito	19/06/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Ai sensi dell'art. 1 c. 3 D.L. 73/2017, le vaccinazioni previste come obbligatorie, salvo il caso di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Nel caso di specie non è stata documentata alcuna condizione clinica ostativa alle vaccinazioni, né al momento del colloquio vaccinale, né successivamente e quindi il ricorso deve rigettarsi.

n° sentenza	211/24
n° di registro	110/22
Data sentenza	16/07/2024
Data deposito	20/10/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Le vaccinazioni obbligatorie possono essere considerate misure necessarie in una società democratica e il vaccinarsi rientra nella sfera dei valori della solidarietà sociale, il cui scopo ultimo è proteggere la salute di tutti i membri di una società, in particolare quella delle persone particolarmente vulnerabili.

Nel caso di violazione dell'obbligo vaccinale di un soggetto minore, non si è all'incrocio fra due diritti fondamentali della persona malata - quello ad essere curato efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte medica, e quello ad essere rispettato come persona, e in particolare nella propria integrità fisica e psichica - ma trattasi invece di persone sane da preservare a tutela di esse stesse e della collettività, con salvezza di ipotesi di documentata incompatibilità del vaccino, se sorrette da idonea documentazione medica.

3.1.2 Illeciti specifici pandemia COVID-19

n° sentenza	68/24
n° di registro	103/22
Data sentenza	30/09/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

La sentenza 50/2024 della Corte Costituzionale ha affermato che la gestione delle emergenze sanitarie di portata nazionale e internazionale, come la pandemia di Covid-19, non rientra nelle competenze delle Province Autonome; pertanto, tutte le disposizioni adottate a livello provinciale per disciplinare le misure anti-Covid sono illegittime sia laddove confliggano con le direttive statali, che ove non lo siano, in quanto l'ente territoriale ha agito *ultra vires*. Pertanto, le sanzioni emesse per violazioni delle norme anti-Covid provinciali devono considerarsi nulle.

3.1.3 Illeciti in materia di autotrasporto

n° sentenza	348/24
n° di registro	5340/23
Data sentenza	06/11/2024
Data deposito	06/11/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Incorre nelle sanzioni amministrative contemplate dall'art. 46 c.1 L. 298/1974 l'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro dell'Unione Europea che effettui in Italia delle operazioni di trasporto di merci per conto terzi, senza che a bordo del veicolo utilizzato si trovi l'originale o la copia certificata conforme all'originale della licenza comunitaria di cui è titolare, come prescritto dall'art. 4, paragrafo 4, Reg. CE n. 1072/2009, e come riportato anche nelle disposizioni generali stampate sul retro del relativo modello. A nulla rileva che il documento sia ritrovato a bordo del veicolo in un momento successivo al controllo, posto che non è in questione il mancato rilascio del titolo all'impresa di autotrasporto, bensì l'inosservanza di una condizione di impiego stabilita nel documento autorizzativo stesso.

3.1.4 Illeciti in materia di assegni bancari

n° sentenza	49/24
n° di registro	53/24
Data sentenza	19/09/2024
Data deposito	19/09/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

Ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo di emissione di assegno senza autorizzazione di cui all'art. 1 L. 386/1990, come sostituito dall'art. 28 D.Lgs. 507/1999, incombe all'ente deputato all'accertamento della violazione l'onere di fornire la prova che il traente fosse effettivamente a conoscenza della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni.

3.1.5 Illeciti in materia di stupefacenti

n° sentenza	344/24
n° di registro	5052/23
Data sentenza	23/10/2024
Data deposito	23/10/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Le sanzioni amministrative comminate ai sensi dell'art. 75 del T.U. sugli stupefacenti vanno commisurate in base a criteri di idoneità, necessità e proporzionalità rispetto alle legittime finalità di ciascuna sanzione, alla luce delle caratteristiche del caso concreto e, segnatamente, della peculiare situazione del destinatario delle misure (nel caso di specie, è stata ritenuta in contrasto con tali criteri la sospensione dei documenti amministrativi per quattro mesi notificata a un soggetto sette anni dopo la commissione del fatto, in presenza della prova che, in quel lasso di tempo, il ricorrente aveva con successo intrapreso un percorso di rieducazione e riabilitazione, cambiando stile di vita rispetto all'epoca di commissione dell'illecito).

4. Verbale di contestazione/Ordinanza-ingiunzione - termini, vizi e notifiche

n° sentenza	6/24
n° di registro	5070/22
Data sentenza	17/01/2024
Data deposito	17/01/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presuppone che il luogo di residenza, dimora e domicilio del destinatario dell'atto, o eventualmente la sede per le società, siano esattamente individuati e che la copia da notificare non possa essere consegnata per difficoltà di ordine materiale, quali irreperibilità solo temporanea, incapacità o rifiuto delle persone indicate nel precedente art. 139 c.p.c.

n° sentenza	132/24
n° di registro	3933/23
Data sentenza	30/04/2024
Data deposito	30/04/2024
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bolzano

La notificazione dei verbali di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada per il notificante si perfeziona al momento della consegna del plico all'ufficio postale per la spedizione. Le garanzie di conoscibilità dell'atto, da parte del destinatario, debbono coordinarsi con l'interesse del notificante.

n° sentenza	316/24
n° di registro	788/24
Data sentenza	18/09/2024
Data deposito	18/09/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In tema di opposizione alle sanzioni amministrative di cui al Codice della Strada, i motivi d'opposizione esperibili contro un verbale di contestazione di un'infrazione per cui sia prevista la confisca *ex art.* 213 C.d.S. possono farsi valere esclusivamente impugnando detto verbale nei termini di legge, e non possono venir adottati in sede d'impugnazione del successivo decreto di confisca.

n° sentenza	347/24
n° di registro	5643/23
Data sentenza	06/11/2024
Data deposito	06/11/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In tema di sanzioni di cui al Codice della Strada, contro l'ingiunzione di pagamento emessa dall'ente di riscossione non si possono opporre i vizi del verbale di contestazione non impugnato tempestivamente.

n° sentenza	356/24
n° di registro	3159/24
Data sentenza	13/11/2024
Data deposito	13/11/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il termine di trenta giorni per l'impugnazione di un'ordinanza-ingiunzione per sanzioni di cui al Codice della Strada decorre dal momento in cui si perfeziona la notificazione del provvedimento.

n° sentenza	357/24
n° di registro	5284/22
Data sentenza	13/11/2024
Data deposito	13/11/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In tema di sanzioni amministrative di cui al Codice della Strada, l'opposizione a cartella o ad ingiunzione di pagamento, con cui si deducano fatti inerenti al merito della contestazione, è inammissibile se il verbale presupposto sia stato previamente notificato restando senza impugnazione.

n° sentenza	386/24
n° di registro	3303/24
Data sentenza	18/12/2024
Data deposito	18/12/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

È nulla la notifica effettuata senza che l'ufficiale addetto alla stessa si accerti della effettiva consegna del plico/raccomandata/contestazione del verbale alla persona destinataria. Alla nullità della notifica consegue la nullità del verbale e di tutti gli atti conseguenti.

n° sentenza	388/24
n° di registro	5142/23
Data sentenza	18/12/2024
Data deposito	18/12/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'art. 2 L. 689/81, secondo la quale non può essere assoggettato a sanzione amministrativa il minore degli anni diciotto, dovendo per questi rispondere i soggetti tenuti alla di lui sorveglianza, salva la prova di non avere potuto evitare il fatto, postula, come condizione imprescindibile per l'irrogazione della sanzione ai soggetti responsabili della sorveglianza dell'infradiciottenne, la immediata redazione del verbale sui fatti accertati e la successiva contestazione della violazione nei confronti dei detti soggetti, in apposito verbale. Non è idonea a tal fine la semplice notificazione della copia del verbale di contestazione del fatto al minore. La presentazione nei termini di legge del ricorso contro un verbale di contestazione nullo per difetto di notifica non sana tale nullità.

n° sentenza	389/24
n° di registro	5141/23
Data sentenza	18/12/2024
Data deposito	18/12/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In tema di sanzioni amministrative, l'indeterminatezza dell'addebito ascritto nel verbale, per effetto di un generico richiamo alla norma e la differente individuazione degli elementi costitutivi della condotta illecita, attribuita al presunto trasgressore in sede di contestazione, compromette l'esercizio delle facoltà difensive dello stesso, e comporta perciò l'invalidità del verbale.

n° sentenza	14/24
n° di registro	224/23
Data sentenza	22/02/2024
Data deposito	22/02/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

L'omessa considerazione nell'ordinanza ingiunzione delle deduzioni difensive presentate a norma dell'art. 18 c. 1 L. 689/1981, rende illegittimo l'atto; tuttavia, la motivazione deve ritenersi sufficiente in presenza di un semplice richiamo agli scritti difensivi, pur senza alcuna argomentazione tendente a confutarli (Cass. Civ., 22658/2009).

n° sentenza	64/24
n° di registro	570/24
Data sentenza	04/12/2024
Data deposito	04/12/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

In tema di violazioni del C.d.S., la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, dipende unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale è preordinata e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale o della successiva ordinanza ingiunzione.

n° sentenza	21/24
n° di registro	219/23
Data sentenza	13/03/2024
Data deposito	13/03/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

L'omessa considerazione, nell'ordinanza ingiunzione, delle deduzioni difensive presentate a norma dell'art. 18 c. 1 L. 689/1981 rende illegittima l'ordinanza ingiunzione stessa.

n° sentenza	47/24
n° di registro	67/24
Data sentenza	09/10/2024
Data deposito	09/10/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

L'omessa indicazione nel provvedimento impugnato del termine e dell'Autorità cui è possibile ricorrere, prevista dall'art. 3 c. 4 L. 241/1990, integra una mera irregolarità e non rileva ai fini della legittimità del provvedimento.

n° sentenza	15/24
n° di registro	282/21
Data sentenza	19/02/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

L'inosservanza del termine di 90 giorni per l'invio del verbale, che decorre dalla rilevazione dell'illecito amministrativo (art. 201 C.d.S.), comporta il vizio di violazione di legge e rende il provvedimento invalido ed annullabile.

n° sentenza	6/24
n° di registro	262/23
Data sentenza	06/02/2024
Data deposito	04/06/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cavalese

In tema di notifica del verbale di contestazione degli addebiti di cui al procedimento sanzionatorio amministrativo (nella specie in materia di violazioni del Codice della Strada) trova applicazione il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sicché dall'applicazione di tale principio discende anche la conseguenza che qualora la notifica non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà del termine originariamente previsto, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass. Civ., 28388/2017).

n° sentenza	53/24
n° di registro	212/24
Data sentenza	20/12/2024
Data deposito	20/12/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

Per consentire l'esercizio del diritto di difesa, l'art. 14 L. 689/1981 stabilisce che la violazione amministrativa debba essere contestata immediatamente, salvo che le circostanze non lo rendano possibile, nel qual caso gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di novanta giorni.

n° sentenza	33/24
n° di registro	2644/23
Data sentenza	08/02/2024
Data deposito	10/02/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Assodato, per unanime giurisprudenza, il principio della scissione degli effetti della notificazione (*ex multis* Cass. Civ., SS.UU., 24822/2015). Quanto all'eccezione fondata sul fatto che la notifica sarebbe avvenuta oltre il termine di novanta giorni previsto dalla legge, la stessa non può trovare accoglimento. Il provvedimento *de quo*, infatti, datato 16.4.2018 è stato ricevuto dai ricorrenti in data 19.7.2018 ma la raccomandata era stata consegnata dall'ente creditore all'ufficio notificante in data 6.7.2018, come si evince dalla busta allegata agli atti, quindi nel rispetto del termine di novanta giorni previsto dalla legge.

n° sentenza	43/24
n° di registro	2647/22
Data sentenza	14/02/2024
Data deposito	16/02/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Se nel verbale non sia stato specificato il chilometro di riferimento dell'infrazione contestata, precisazione necessaria alla luce della lunghezza del tratto e nel contempo omissione che non consente l'esatta individuazione del luogo ove è avvenuta, si configura un *vulnus* grave al diritto di difesa, non potendo essere riferita la condotta contestata ad un punto preciso del percorso dell'automezzo condotto dal ricorrente. Per tale motivo il verbale deve essere annullato.

n° sentenza	119/24
n° di registro	17/24
Data sentenza	25/04/2024
Data deposito	26/04/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il plico da notificare lasciato in buona fede al vicino di casa non rende valida la notifica dell'atto al diretto interessato. Il difetto *ab origine* della notificazione rende nulli i verbali presupposti dell'ingiunzione (in questa sede opposta). Nel caso di specie opera, infatti, il c.d. "effetto restitutorio", avendo potuto il ricorrente impugnare solo con l'ingiunzione fiscale i verbali presupposti, allo stesso mai notificati.

n° sentenza	120/24
n° di registro	4863/23
Data sentenza	25/04/2024
Data deposito	25/04/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La normativa emergenziale anti-Covid che ha sospeso i termini di riscossione si applica anche ai carichi non tributari, tra i quali certamente rientrano anche le sanzioni per le violazioni inerenti al Codice della Strada.

5. Questioni processuali

5.1 Disposizioni generali

n° sentenza	83/24
n° di registro	49/21
Data sentenza	20/03/2024
Data deposito	20/03/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La rinuncia da parte del ricorrente a perseguire il procedimento (di opposizione a sanzione amministrativa, n.d.r.) non può essere dichiarata come cessazione della materia del contendere in quanto l'amministrazione resistente non ha annullato il proprio provvedimento che disponeva la revisione della patente di guida in capo

all'opponente (affetto da morbo di Alzheimer). Il ricorso va infatti rigettato con conferma del provvedimento emesso.

n° sentenza	<nd>
n° di registro	36/24
Data sentenza	15/10/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Silandro

La declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova preclude la pronuncia di una sentenza di responsabilità penale del soggetto tuttavia, nel contempo, presuppone l'avvenuto accertamento del fatto-reato e quindi non preclude l'irrogazione della sanzione amministrativa.

n° sentenza	289/24
n° di registro	2290/22
Data sentenza	11/11/2024
Data deposito	11/11/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale; allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non vi aderisca, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa.

n° sentenza	289/24
n° di registro	2290/22
Data sentenza	11/11/2024
Data deposito	11/11/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Le opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del Codice della Strada, di cui agli artt. 204*bis* D.Lgs. 285/1992 e 7 D.Lgs. 150/2011, sono attribuite alla competenza esclusiva per materia - senza alcun limite di valore né di natura accessoria della sanzione - del Giudice di Pace e, per tale ragione, l'opposizione alla cartella esattoriale con la quale si contesti la fondatezza di una pluralità di violazioni del Codice della Strada appartiene alla competenza per materia esclusiva del Giudice di Pace.

5.2 Introduzione e istruzione della causa

5.2.1 Questioni generali/Preclusioni

n° sentenza	138/24
n° di registro	5625/23
Data sentenza	08/05/2024
Data deposito	08/05/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa deve essere presentato, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento. Il ricorso si intende presentato - e il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa instaurato - con il deposito del ricorso in cancelleria.

n° sentenza	175/24
n° di registro	5626/23
Data sentenza	26/06/2024
Data deposito	26/06/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'accettazione del deposito del ricorso da parte della segreteria del Giudice di Pace non sana in alcun modo la decadenza dall'azione per inutile decorso del termine per il suo esercizio.

n° sentenza	37/24
n° di registro	512/22
Data sentenza	27/06/2024
Data deposito	27/06/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

La tardiva costituzione di parte convenuta comporta la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, *ex art. 416 c. 2 c.p.c.* e la decadenza in ordine alle deduzioni istruttorie, *ex art. 416 c. 3 c.p.c.*, in particolare dal diritto di produrre documentazione tranne quella strettamente connessa all'atto impugnato.

n° sentenza	63/24
n° di registro	405/23
Data sentenza	28/11/2024
Data deposito	28/11/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

Il verbale di accertamento, ritualmente notificato, non persegue solo lo scopo di rendere il trasgressore edotto della violazione, ma anche quello di chiedergli il pagamento della sanzione, e vale perciò a costituirlo in mora, né costituisce un ostacolo la circostanza che esso non possenga le caratteristiche di contenuto e di forma richieste dall'art. 1219 c.c.

L'eccezione di interruzione della prescrizione, in quanto eccezione in senso lato, può essere rilevata d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo sulla base di prove ritualmente acquisite.

n° sentenza	71/34
n° di registro	296/24
Data sentenza	28/10/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

È ammissibile il ricorso avverso sanzione amministrativa, pur in caso di avvenuto pagamento anticipato in forma ridotta, quando il provvedimento non informa il cittadino che tale pagamento costituisce preclusione al ricorso. Nel valutare tale ammissibilità, tuttavia, il Giudice è comunque chiamato a procedere a una valutazione concreta e personalizzata sulla consapevolezza effettiva del ricorrente circa tale circostanza, tenendo in considerazione il livello di istruzione, la posizione sociale e le capacità linguistiche del soggetto.

n° sentenza	29/24
n° di registro	67/24
Data sentenza	16/10/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cavalese

Al giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa per il pagamento di sanzioni amministrative si applica la sospensione feriale dei termini, ai sensi dell'art. 3 L. 742/1969 (Cass. Civ., 12506/2011).

5.2.2 Disciplina e valutazione delle prove civili - Onere della prova

n° sentenza	343/24
n° di registro	6069/23
Data sentenza	23/10/2024
Data deposito	23/10/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In tema di sanzioni amministrative, spetta all'opponente dar prova dell'errore inevitabile e incolpevole che, ai sensi dell'art. 3 L. 689/1981 esclude la responsabilità per colpa (nel caso di specie, è stata ritenuta insufficiente la documentazione diretta a comprovare che il ricorrente, sanzionato per aver messo in circolazione un veicolo privo di copertura assicurativa, era stato truffato nell'acquisto *online* della polizza).

n° sentenza	371/24
n° di registro	4022/23
Data sentenza	20/11/2024
Data deposito	20/11/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In tema di opposizione al verbale di accertamento di violazioni del Codice della Strada, ai sensi dell'art. 7 c. 10 D. Lgs. 150/2011, il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Grava perciò sull'amministrazione opposta l'onere di provare, oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito; assente tale prova, il verbale va annullato.

n° sentenza	2/24
n° di registro	313/21
Data sentenza	10/01/2024
Data deposito	10/01/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

La sottoscrizione autografa non si può configurare quale elemento ontologicamente essenziale per la stessa esistenza giuridica dell'atto amministrativo, quantomeno nell'ipotesi nella quale i dati estrinsecati nello stesso contesto documentativo dell'atto carente di sottoscrizione consentano di accertare *aliunde* la sicura attribuibilità dello stesso atto a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive (Cass. Civ., 16417/ 2002).

n° sentenza	10/24
n° di registro	545/23
Data sentenza	21/02/2024
Data deposito	21/02/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

È onere dell'amministrazione convenuta provare che la strumentazione atta all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione sia stata previamente sottoposta alla prescritta omologazione (Cass. Civ., 5122/2011; Cass. Civ., 1921/2019).

n° sentenza	24/24
n° di registro	21/24
Data sentenza	27/03/2024
Data deposito	27/03/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

In tema di opposizione alla sanzione amministrativa, incombe in capo alla P.A. convenuta l'onere di fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della pretesa sanzionatoria nei confronti dell'opponente.

n° sentenza	42/24
n° di registro	275/23
Data sentenza	11/07/2024
Data deposito	11/07/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

In tema di opposizione alla sanzione amministrativa, incombe in capo alla P.A. convenuta l'onere di fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della pretesa sanzionatoria nei confronti dell'opponente, ex art. 2697 c. 1 c.c.

n° sentenza	59/24
n° di registro	578/24
Data sentenza	27/11/2024
Data deposito	27/11/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

Tutte le apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità devono essere sottoposte a procedura di omologazione, disciplinata dall'art. 192 C.d.S., mentre ogni diversa procedura adottata in difformità allo schema legislativamente previsto per tale tipo di apparecchiatura deve ritenersi illegittima, stante la sua inidoneità a conferire certezza ai rilevamenti.

È onere dell'amministrazione convenuta provare che la strumentazione atta all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione sia stata previamente sottoposta alla prescritta omologazione.

n° sentenza	41/24
n° di registro	494/23
Data sentenza	06/05/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

I dispositivi per il rilevamento della velocità attualmente approvati/omologati possono rilevare in modo automatico soltanto le infrazioni esplicitamente richiamate nei relativi decreti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti in essi contenuti e nei rispettivi manuali d'installazione e uso, e non possono interfacciarsi con banche dati esterne per effettuare interrogazioni relative a targhe di veicoli in transito, rilevate in continuo, in modo indiscriminato e massivo, al fine di verificarne lo stato in relazione ai requisiti per la circolazione, poiché tale operazione richiederebbe forme

di trattamento di dati (le targhe dei veicoli) non consentite dalle norme, se non per i veicoli di cui sia già stata accertata l'infrazione nei casi in cui il Codice della Strada lo prevede.

n° sentenza	20/24
n° di registro	292/23
Data sentenza	16/05/2024
Data deposito	16/05/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, così come regolato dalla L. 689/1981, spetta alla resistente amministrazione dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la fondatezza della sanzione comminata; di contro spetta all'opponente provare le ragioni addotte a sostegno della propria opposizione.

n° sentenza	25/24
n° di registro	597/23
Data sentenza	16/05/2024
Data deposito	16/05/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

Nel motivare concisamente la sentenza ai sensi degli artt. 132 c. 4 c.p.c. e 118 c.1 disp. att. c.p.c., il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla.

n° sentenza	6/24
n° di registro	2/23
Data sentenza	18/01/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa spetta all'Amministrazione, nella sua veste sostanziale di attrice, fornire la dimostrazione della fondatezza della sua pretesa. Nell'ambito dell'illecito amministrativo non sono astrattamente possibili casi di responsabilità oggettiva. Al contrario, l'azione materiale deve essere

sempre sorretta dalla colpevolezza, sia nel substrato della coscienza e volontà, sia nell'elemento specifico del dolo e della colpa. In questa cornice così delineata l'Amministrazione deve adempiere all'onere della prova su di essa gravante.

n° sentenza	56/24
n° di registro	89/23
Data sentenza	18/07/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è posto a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione.

n° sentenza	13/24
n° di registro	199/24
Data sentenza	08/10/2024
Data deposito	11/10/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

Nel giudizio di impugnazione del verbale di contestazione, per aver il ricorrente medesimo circolato con veicolo sottoposto a fermo amministrativo fiscale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 86 D.P.R. 602/1973 e 214 C.d.S., spetta all'Amministrazione resistente, in caso di contestazione, provare la legittimità del fermo imposto, nonché contestare le eventuali allegazioni del ricorrente sulla necessità di utilizzare la propria auto per necessità di lavoro, le quali avrebbero comunque reso inefficace il fermo in contestazione. Infatti, in assenza di prova contraria, si dovrà ritenere che il ricorrente abbia violato la norma in assoluta buona fede ex art. 3 L. 689/1981, non avendo contezza e conoscenza dell'esistenza dei contestati fermi amministrativi fiscali per fatto non a lui imputabile.

n° sentenza	6/24
n° di registro	334/23
Data sentenza	13/02/2024
Data deposito	16/02/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la mancata costituzione della Pubblica Amministrazione comporta il mancato assolvimento da parte della stessa dell'onere probatorio relativo alla fondatezza della sanzione opposta, gravante in capo alla stessa, quale attrice in senso sostanziale.

n° sentenza	20/24
n° di registro	414/23
Data sentenza	07/06/2024
Data deposito	07/06/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice; spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi.

n° sentenza	36/24
n° di registro	881/23
Data sentenza	11/10/2024
Data deposito	11/10/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

In materia di accertamento di violazioni delle norme del Codice della Strada, quando il ricorrente contesti l'inesistenza della segnaletica, orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, la prova contraria spetta all'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui.

n° sentenza	45/24
n° di registro	280/24
Data sentenza	13/12/2024
Data deposito	13/12/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Ai sensi dell'art. 6 c. 11 D.Lgs. 150/2011, il giudice deve accogliere l'opposizione a sanzione amministrativa quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

n° sentenza	43/24
n° di registro	384/24
Data sentenza	19/12/2024
Data deposito	19/12/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione non determina automaticamente l'accoglimento dell'opposizione, dovendo comunque il Giudice di Pace valutare l'opposizione stessa sulla base degli atti disponibili, che possono essere sufficienti a provare l'illecito.

Valore probatorio del verbale

n° sentenza	39/24
n° di registro	1979/23
Data sentenza	07/02/2024
Data deposito	07/02/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Quando il Pubblico Ufficiale afferma che un fatto è avvenuto in sua presenza, tale dichiarazione ha la fede privilegiata ex art. 2700 c.c..

n° sentenza	90/24
n° di registro	5080/22
Data sentenza	27/03/2024
Data deposito	27/03/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Secondo la giurisprudenza di legittimità, il verbale redatto dalla polizia municipale per violazione dell'art. 141 C.d.S. deve essere molto dettagliato e “che la piena prova fino a querela di falso, attribuita al verbale con riferimento ai fatti attestata dal Pubblico Ufficiale come avvenuti in sua presenza, non si estende alle sue valutazioni basate su presunzioni, ossia su sue supposizioni e sensazioni non corroborate da strumenti obiettivi di controllo, come la relazione dell'autovelox”.

n° sentenza	199/24
n° di registro	199/24
Data sentenza	16/07/2024
Data deposito	16/07/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nei verbali di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà, mentre è riservato al giudizio di querela di falso la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione del verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti.

n° sentenza	373/24
n° di registro	620/24
Data sentenza	27/11/2024
Data deposito	27/11/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il verbale di accertamento delle infrazioni al Codice della Strada fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui com-

più, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti. L'attestazione, nel verbale, della tipologia di apparecchiatura e delle relative modalità di rilevamento compiuta dal pubblico ufficiale, deve ritenersi, quindi, assistita da fede privilegiata e non suscettibile di contestazioni - tranne che attraverso la proposizione di apposita querela di falso - perché ciò non implica alcuna attività di valutazione o di elaborazione da parte dell'agente. È pertanto preclusa al giudice dell'opposizione, in mancanza di querela di falso, ogni valutazione di merito in ordine alla suddetta attestazione.

n° sentenza	374/24
n° di registro	3807/24
Data sentenza	27/11/2024
Data deposito	27/11/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il verbale di contestazione dello stato d'ebbrezza del conducente riscontrato mediante accertamento sintomatico ha valore di prova piena fino a querela di falso degli accadimenti avvenuti in presenza degli agenti e riportati nel verbale, e in particolare dei sintomi della condizione del conducente in esso descritti.

n° sentenza	45/24
n° di registro	663/23
Data sentenza	06/06/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere, al riguardo, un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'articolo 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi - e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi - esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice e alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce

comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore (Nel caso di specie gli agenti accertatori avevano attestato, senza margine di apprezzamento, che la vettura controllata era priva di copertura assicurativa ed è stato dunque rigettato il ricorso, non essendo stata proposta querela di falso nelle forme di legge).

n° sentenza	40/24
n° di registro	926/23
Data sentenza	08/11/2024
Data deposito	08/11/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

In quanto redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue attribuzioni (art. 2699 c.c.) il verbale di accertamento dell'infrazione deve essere qualificato come un atto pubblico avente l'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 c.c. Pertanto, nel relativo giudizio di opposizione, è ammessa la contestazione (e la prova) unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale.

n° sentenza	24/24
n° di registro	446/23
Data sentenza	18/07/2024
Data deposito	18/07/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Il verbale di contestazione dell'infrazione ha certamente fede privilegiata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2700 c.c. Pertanto, trova applicazione il principio per cui, nel relativo giudizio di opposizione, è ammessa la contestazione (e la prova) unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di

accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti (Cass. Civ., SS.UU., 17355/2009), pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (Cass. Civ., 3705/2013).

n° sentenza	28/24
n° di registro	420/23
Data sentenza	19/09/2024
Data deposito	19/09/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

L'efficacia probatoria del verbale deriva dall'art. 2700 c.c., che attribuisce all'atto pubblico l'efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Trib. Cassino, 82/2021).

5.2.3 Spese di lite e responsabilità aggravata

n° sentenza	59/24
n° di registro	29/24
Data sentenza	21/11/2024
Data deposito	06/12/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale.

5.3 Esecuzione - Opposizione alla cartella esattoriale

n° sentenza	184/24
n° di registro	1653/24
Data sentenza	14/02/2024
Data deposito	27/06/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'opposizione all'esecuzione o alla riscossione esattoriale si propone davanti al giudice del luogo dell'esecuzione competente per materia o valore in relazione al credito per cui si procede. Conseguentemente, l'opposizione alla riscossione promossa sulla scorta dell'iscrizione a ruolo di sanzioni irrogate con il verbale di cui all'art. 200 del Codice della Strada si propone al giudice di pace del luogo in cui è stata notificata la cartella esattoriale, indipendentemente dall'importo della sanzione, dal momento che l'opposizione a verbale di cui agli artt. 204-bis del Codice della Strada e 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 spetta, in ogni caso, alla competenza del giudice di pace, e il luogo dell'esecuzione coincide con quello in cui è stata notificata la cartella esattoriale.

n° sentenza	366/24
n° di registro	5103/23
Data sentenza	20/11/2024
Data deposito	20/11/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Oggetto del processo di opposizione alle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada è unicamente la legittimità del verbale, e non la responsabilità (o una eventuale corresponsabilità) del sinistro stradale se del caso cagionato dalla condotta vietata da detto codice.

n° sentenza	222/24
n° di registro	4185/23
Data sentenza	12/09/2024
Data deposito	16/09/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Poiché in sede di opposizione alla cartella esattoriale è possibile dedurre solo fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, non può il noleggiatore ricorrere allo strumento dell'opposizione all'esecuzione *ex art.* 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale di pagamento per infrazioni al C.d.S., posto che la società esercente l'attività di autonoleggio non può limitarsi a comunicare i nominativi dei locatari, ma deve proporre ricorso per impedire che i verbali di accertamento divengano definitivi nei propri confronti.

n° sentenza	289/24
n° di registro	2290/22
Data sentenza	11/11/2024
Data deposito	11/11/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In tema di sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, il verbale di accertamento dell'infrazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato con l'opposizione alla cartella esattoriale, salvo che l'opponente deduca che quest'ultima costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione comminatagli, a causa della nullità o dell'omissione della notificazione del menzionato verbale, sicché l'opposizione all'esecuzione è consentita per dedurre fatti estintivi della pretesa creditoria sopravvenuti alla formazione del titolo.

Terza sezione: competenza penale

1. Parte generale

1.1 Cause di giustificazione

n° sentenza	153/24
n° di registro	167/22
n° di registro	PM 308/21
Data sentenza	28/10/2024
Data deposito	02/11/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La condotta di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato non costituisce reato quando lo straniero, sprovvisto di documenti validi è entrato nel territorio nazionale per contrarre matrimonio con cittadino italiano, ricorrendo in tal caso l'esimente dell'esercizio di un diritto.

n° sentenza	16/24
n° di registro	19/21
n° di registro	PM 96/21
Data sentenza	17/09/2024
Data deposito	10/10/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

Il requisito della continenza quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica attiene alla forma comunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto comunicato e richiede che le modalità espressive dispiagate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell'informazione e non si traducano in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Il potere gerarchico, o comunque di sovraordinazione, non consente di esorbitare dai limiti della correttezza e del rispetto della dignità umana con espressioni che contengano un'intrinseca valenza mortificatrice della persona e si dirigano, più che all'azione

censurata, alla figura morale del dipendente, traducendosi in un attacco personale sul piano individuale, che travalichi ogni ammissibile facoltà di critica.

n° sentenza	18/24
n° di registro	4/22
n° di registro	PM 219/20
Data sentenza	21/03/2024
Data deposito	18/06/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

In relazione a un incidente occorso nell'ambito dello sport dell'arrampicata, non sussiste la responsabilità del compagno di cordata con ruolo di cd. "sicura a terra", laddove non vi siano prove di una particolare assenza di diligenza che renda inapplicabile l'esimente sportiva, così come enunciata dalla sentenza della Corte di Cassazione 37178/2022.

n° sentenza	29/24
n° di registro	45/23
n° di registro	PM 119/23
Data sentenza	01/07/2024
Data deposito	07/08/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

In tema di legittima difesa, la causa di non punibilità prevista dall'art. 55 c. 2 c.p., come introdotto dalla L. 36/2019, per chi abbia agito in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto, è configurabile quando l'azione difensiva illecita, ascrivibile a titolo di eccesso colposo, sia determinata dall'intento di salvaguardare la propria o altrui incolumità o, nel caso di cui all'art. 52 c. 2 lett. b) c.p., sia comunque ipotizzabile il pericolo di aggressione personale.

n° sentenza	73/24
n° di registro	87/20
n° di registro	PM 118/20
Data sentenza	05/03/2024
Data deposito	29/03/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

È stato precisato come “non possa trovare applicazione la scriminante del diritto di critica quando, pur nell’ambito di una “contesa politica”, la condotta dell’agente trasmodi in aggressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione ed integranti, invece, l’utilizzo di espressioni intese a screditare l’avversario mediante la evocazione di una sua presunta indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni” (cfr. per tutte Cass. Pen., 38448/2001 e più recentemente Cass. Pen., 4874/2001).

1.2 Circostanze

n° sentenza	10/24
n° di registro	10/24
n° di registro	PM 518/23
Data sentenza	04/06/2024
Data deposito	04/06/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

Nell’ipotesi di lesioni arrecate con l’uso di un decespugliatore, deve essere ravvisata l’aggravante dello strumento atto ad offendere, *ex art. 585 c. 1 e 2 c.p.* poiché, oltre agli strumenti da punta e da taglio e gli altri oggetti specificamente indicati, rientra nella categoria delle “armi improprie”, ai sensi dell’art. 4 c. 2 L. 110/1975, “qualsiasi strumento”, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all’offesa che, nelle circostanze spazio-temporali dell’azione, sia potenzialmente utilizzabile per l’offesa alle persone.

n° sentenza	5/24
n° di registro	235/23
n° di registro	PM <nd>
Data sentenza	10/01/2024
Data deposito	31/01/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Con la sentenza penale 44886/2023, la Corte di Cassazione ha puntualizzato che “in tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante dell’uso di uno strumento atto ad offendere di cui all’art. 585 c. 2 n. 2 c.p. laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all’offesa”. (Il caso concreto è quindi di competenza per materia del Tribunale).

n° sentenza	124/24
n° di registro	36/24
n° di registro	PM 125/22
Data sentenza	10/05/2024
Data deposito	24/05/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La reazione violenta dell'imputato, che ha cagionato alla persona offesa un "trauma facciale" (prognosi di cinque giorni) come risposta ad un semplice invito ad indossare la mascherina, configura l'aggravante dei futili motivi, prevista e punita dall'art. 61 n. 1 c.p.

n° sentenza	138/24
n° di registro	118/22
n° di registro	PM 345/21
Data sentenza	31/05/2024
Data deposito	07/06/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Configura l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. la condotta dell'imputato che, per difendere un'amica alla quale era stato servito un caffè non di suo gradimento, entra nel bar con fare minaccioso ed aggressivo per colpire il titolare con un pugno al braccio, minacciandolo di tornare a distruggere il locale.

1.3 Cause di estinzione del reato

n° sentenza	156/24
n° di registro	138/23
n° di registro	PM 233/22
Data sentenza	28/10/2024
Data deposito	02/11/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Stante la natura sostanziale dell'istituto della prescrizione penale, l'art. 159, ult. co., c.p., nella parte in cui dispone che la sospensione del decorso di essa per pronuncia di sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato non può comportare un prolungamento della relati-

va durata maggiore del doppio dei termini previsti dall'art. 157 c.p., non si applica ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022, che tale disposizione ha introdotto, in quanto disciplina più sfavorevole al *reo* rispetto al previgente art. 159, ult. co., c.p. (come modificato dalla L. 67/2014).

n° sentenza	22/24
n° di registro	18/24
n° di registro	PM 742/23
Data sentenza	16/10/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bressanone

Dopo la morte dell'imputato, il Giudice di Pace - in assenza dell'ipotesi di cui all'art. 129 c. 2 c.p.p. - deve dichiarare il non luogo a procedere ai sensi dell'art. 531 c.p.p., in quanto il reato è estinto per morte dell'imputato.

n° sentenza	15/24
n° di registro	2/23
n° di registro	PM 142/22
Data sentenza	22/03/2024
Data deposito	22/03/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

Stante la natura sostanziale della disciplina avente ad oggetto l'istituto della prescrizione dei reati e l'applicabilità al predetto istituto ed alle sue vicende - ivi compresa la disciplina della sospensione - del principio della irretroattività della legge penale più sfavorevole, va applicata, nel caso di specie (nonostante l'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022) la più favorevole disciplina di cui all'art. 159 ultimo comma c.p., nella versione introdotta dalla L. 67/2014 (caso relativo al nuovo ultimo comma dell'art. 159 c.p., il quale prevede che, a seguito della pronuncia della sentenza di cui all'art. 420*quater* c.p.p., il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157 c.p.).

n° sentenza	48/24
n° di registro	96/18
n° di registro	PM 18/17
Data sentenza	06/09/2024
Data deposito	13/09/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Stante la natura sostanziale della disciplina avente ad oggetto l'istituto della prescrizione dei reati (cfr. Cass. Pen., 31877/2017) e l'applicabilità al predetto istituto ed alle sue vicende - ivi compresa, pertanto, la disciplina della sospensione - del principio della irretroattività della legge penale più sfavorevole (cfr. Cass. Pen., 13582/2019), va applicata, nel caso di specie (nonostante l'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022), la più favorevole disciplina di cui all'art. 159 ultimo comma c.p., nella versione introdotta dalla L. 67/2014.

n° sentenza	44/24
n° di registro	249/23
n° di registro	PM 437/22
Data sentenza	07/02/2024
Data deposito	20/02/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Preliminarmente alla declaratoria di estinzione del reato *ex art.* 152 c.p., il giudice deve verificare se sussistano le condizioni per rilevare l'evidente innocenza dell'imputato per il proscioglimento nel merito, alla luce dell'esame del limitato materiale probatorio costituito in contraddittorio fra le parti.

n° sentenza	65/24
n° di registro	219/23
n° di registro	PM 339/22
Data sentenza	28/02/2024
Data deposito	14/03/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Presupposto oggettivo per la c.d. oblazione obbligatoria di cui all'art. 162 c.p. è che ci si trovi di fronte ad una qualsiasi contravvenzione penale punita con la sola pena dell'ammenda. In tal caso l'imputato ha il diritto di chiedere ed ottenere la depenalizzazione negoziata *de qua*; nella suddetta ipotesi il giudice non ha una valutazione

discrezionale da effettuare, ma un mero controllo formale (possibile interazione con la depenalizzazione normativa di cui all'art. 1 D.Lgs. 8/2016). Le contravvenzioni di competenza del giudice di pace penale "diventano" obblazionabili sulla base delle pene applicabili ai sensi dell'art. 52 c. 2 D.Lgs. 274/2000 (Cfr. Cass. Pen., 38540/2007).

n° sentenza	208/24
n° di registro	169/24
n° di registro	PM 53/24
Data sentenza	23/10/2024
Data deposito	30/10/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La morte del *reo* prima della condanna come causa di estinzione del reato, contemplata dall'art. 150 c.p., si fonda sul presupposto dell'inutilità ed irragionevolezza dell'inizio o della prosecuzione dell'azione penale in mancanza del soggetto processuale contro cui far valere la pretesa punitiva e nei cui confronti il provvedimento conclusivo è destinato a produrre effetti, sicché la sentenza che abbia pronunciato nel merito dopo la morte del *reo* è giuridicamente inesistente.

2. Delitti contro la persona

2.1 Percosse, lesioni

n° sentenza	95/24
n° di registro	182/22
n° di registro	PM 803/21
Data sentenza	03/06/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bolzano

Per malattia ai sensi dell'art. 582 c.p. (lesioni personali) deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali.

n° sentenza	108/24
n° di registro	101/21
n° di registro	PM 389/19
Data sentenza	10/06/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In tema di lesioni personali colpose causate nella pratica di sport invernali le leggi, regolamenti, ordini o discipline, la cui inosservanza integra l'elemento soggettivo della colpa specifica, includono le regole di condotta per sciatori e snowboardisti approvate dalla F.I.S., le norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili codificate agli artt. 8 ss. L. 363/2003 (oggi, agli artt. 17 ss. D.Lgs. 40/2021), e quelle contenute negli artt. 18 ss. L. della Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen 14/2010.

n° sentenza	22/24
n° di registro	20/22
n° di registro	PM 5/22
Data sentenza	04/07/2024
Data deposito	05/07/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

Ai fini dell'art. 590 c.p. nell'effettuare la manovra di sorpasso dei pedoni il conducente deve tener conto delle possibili, anche se irrazionali, loro manovre all'approssimarsi del veicolo sorpassante, e ciò a maggior ragione quando, come nella specie, il pedone procede ingombrato da una bicicletta tenuta a mano.

n° sentenza	42/24
n° di registro	53/23
n° di registro	PM 664/22
Data sentenza	23/07/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Il reato di percosse si caratterizza per la sussistenza di una sensazione fisica di dolore senza alcuna conseguenza successiva patologica.

n° sentenza	14/24
n° di registro	22/21
n° di registro	PM 207/20
Data sentenza	23/04/2024
Data deposito	28/05/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

Risponde ai sensi dell'art. 590 c.p. l'amministratore del condominio che colposamente non ha adottato tutte le misure necessarie e idonee a scongiurare possibili eventi di danno che, invece, sono occorsi. (Nel caso di specie, in una giornata di pioggia un avventore scivolava sul pavimento bagnato del condominio, perché non era stata approntata alcuna misura atta a prevenire la verifica del danno).

n° sentenza	16/24
n° di registro	74/22
n° di registro	PM 8/22
Data sentenza	22/01/2024
Data deposito	09/02/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Ai fini dell'art. 590 c.p., in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili.

n° sentenza	202/24
n° di registro	120/23
n° di registro	PM 28/23
Data sentenza	16/10/2024
Data deposito	31/10/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Cagionare una lesione non ha, semplicemente, un significato circoscritto all'azione di picchiare, colpire, ma ha un'accezione più ampia e comprensiva di qualsiasi manomissione fisica dell'altrui persona, con l'ulteriore specificazione che costituisce malattia qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali.

Il dolo richiesto per l'integrazione del delitto di lesioni consiste nella cosciente volontà del fatto, nonché nella volontà dell'evento giuridico e cioè dell'offesa dell'interesse tutelato dalle norme e, poiché tale risultato si considera voluto non solo quando si sia concretato nel punto di mira dell'attività del soggetto, ma anche quando è stato previsto e al contempo accettato per l'eventualità del suo verificarsi, il dolo del delitto in esame sussiste tutte le volte che l'agente ha previsto che il suo comportamento avrebbe potuto determinare un'offesa all'integrità personale del soggetto passivo ed ha agito al fine, ovvero, a costo di cagionarla.

2.2 Ingiuria, diffamazione

n° sentenza	16/24
n° di registro	19/21
n° di registro	PM 96/21
Data sentenza	17/09/2024
Data deposito	10/10/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

Ai fini dell'integrazione del delitto di diffamazione sono necessari la comunicazione di un'espressione offensiva dell'altrui reputazione, l'assenza dell'offeso alla comunicazione offensiva e la presenza di più persone: il soggetto agente deve comunicare con almeno due persone, ovvero con una sola persona, ma con tali modalità che detta notizia sicuramente venga a conoscenza di altri ed egli si rappresenti e voglia tale evento.

n° sentenza	71/24
n° di registro	7/22
n° di registro	PM 204/21
Data sentenza	04/03/2024
Data deposito	22/03/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Va ricordato che commette il reato di diffamazione chiunque adoperi termini che risultino offensivi, in base al significato che essi vengono oggettivamente ad assumere nella comune sensibilità di un essere umano, collocata in un determinato contesto storico e in un determinato ambito sociale (Cass. Pen., 10393/2012). È principio interpretativo consolidato della Suprema Corte di Cassazione ritenere configurato il reato anche nel caso in cui la propalazione delle frasi offensive avvenga non simulta-

neamente, potendo la stessa aver luogo anche in momenti diversi, purché comunque rivolta a più soggetti (Cass. Pen., 323/2021).

n° sentenza	73/24
n° di registro	87/20
n° di registro	PM 118/20
Data sentenza	05/03/2024
Data deposito	29/03/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire, infatti, che “anche in caso di PEC, come in caso di inoltro della comunicazione per posta ordinaria, è possibile ritenere la sussistenza del requisito oggettivo, ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, della “comunicazione con più persone” anche nella ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio, inviato tramite posta elettronica, ad una sola persona determinata; e ciò sia quando l’accesso alla casella mail sia consentito almeno ad un altro soggetto, a fini di consultazione, estrazione di copia e di stampa, e tale accesso plurimo sia noto al mittente o, quantomeno, prevedibile secondo l’ordinaria diligenza, sia in tutti i casi in cui la comunicazione inviata via mail a un solo soggetto sia, come prevedibile - con giudizio da operarsi *ex ante* rispetto alla ricezione - stata diffusa o comunque posta a conoscenza di almeno un altro soggetto” (Cass. Pen., 12186/2022).

n° sentenza	87/24
n° di registro	111/23
n° di registro	PM 220/22
Data sentenza	05/04/2024
Data deposito	22/04/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Non integra il delitto di diffamazione l’imputazione ad una società commerciale di una generica inadempienza contrattuale, trattandosi di un’affermazione che non contiene una carica dispregiativa tale da essere avvertita nel comune sentire come espressione della volontà di offendere la reputazione dell’ente commerciale destinatario dell’affermazione.

n° sentenza	146/24
n° di registro	190/23
n° di registro	PM 384/22
Data sentenza	21/06/2024
Data deposito	12/07/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Nell'ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio ad una sola persona determinata, sussiste il requisito della “comunicazione con più persone” quando: a) l'accesso alla casella *e-mail* è consentito ad almeno un altro soggetto (anche solo al fine di consultazione, estrazione di copia e di stampa); b) il mittente è a conoscenza di tale accesso plurimo o lo possa ragionevolmente prevedere secondo l'ordinaria diligenza. Al ricorrere di simili circostanze il reato di diffamazione risulta essere integrato.

2.3 Minaccia

n° sentenza	19/24
n° di registro	128/22
n° di registro	PM 28/21
Data sentenza	29/01/2024
Data deposito	01/02/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Affinché la minaccia sia perseguibile è sufficiente che la vittima ne risulti informata, a patto che sia rilevabile la volontà dell'agente di produrre il vero e proprio risultato di intimorire la persona offesa.

n° sentenza	177/24
n° di registro	57/23
n° di registro	PM 75/22
Data sentenza	25/11/2024
Data deposito	25/11/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La minaccia di esercitare un diritto integra la fattispecie delittuosa dell'art. 612 c.p. solo quando l'autore di essa se ne serva per conseguire, non già il risultato ottenibile

con l'esercizio del diritto, ma vantaggi ingiusti, ossia abnormi o diversi da detto risultato o obiettivamente iniqui ed esorbitanti rispetto al dovuto. La gravità della minaccia, inoltre, non dipende unicamente dal suo contenuto, ossia dal male concreto prospettato, bensì anche dal turbamento espresso dalla vittima, dal complesso di circostanze e dalle particolari condizioni dei soggetti coinvolti; sicché laddove non appaia plausibile che le parole rivolte alla persona offesa abbiano ingenerato uno stato di turbamento, non vi sono gli estremi per il delitto di minaccia.

n° sentenza	33/24
n° di registro	16/24
n° di registro	PM 543/23
Data sentenza	07/11/2024
Data deposito	07/11/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

Il reato di minaccia sussiste allorché il danno minacciato con parole o atti sia ingiusto, futuro e dipendente dalla volontà dell'agente, e risulti idoneo a turbare la libertà morale del soggetto passivo, anche se il turbamento psichico in concreto non si verifica. Relativamente all'elemento soggettivo del reato di minaccia, si richiede soltanto la coscienza e volontà di minacciare ad altri un danno ingiusto, senza che sia necessario il proposito di tradurre in pratica il male minacciato e a prescindere dai motivi che hanno indotto il soggetto all'azione.

n° sentenza	38/24
n° di registro	1/23
n° di registro	PM 137/22
Data sentenza	22/11/2024
Data deposito	03/12/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

Non sussiste il reato di minaccia quando il comportamento dell'imputato, valutato avendo di mira un criterio di medianità che rispecchi le reazioni dell'uomo comune, non abbia causato alcun stato di effettiva paura o concreto timore che l'imputato potesse realmente infliggere un male.

n° sentenza	60/24
n° di registro	4/24
n° di registro	PM 201/23
Data sentenza	22/10/2024
Data deposito	22/10/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Il principale elemento costitutivo del reato di minaccia è la prospettazione di un ingiusto danno, tale da limitare la libertà morale della vittima e il cui futuro verificarsi dipende, in maniera diretta o commissionata, dall'agente.

n° sentenza	29/24
n° di registro	7/24
n° di registro	PM 395/22
Data sentenza	22/10/2024
Data deposito	25/10/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 612 c.p., è necessario che la condotta asseritamente assunta dall'imputato sia inequivocabilmente diretta a minacciare di un fatto ingiusto la parte civile.

n° sentenza	34/24
n° di registro	87/23
n° di registro	PM 37/23
Data sentenza	21/06/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Per la configurazione del reato di cui all'art. 612 c.p., non è necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente nella vittima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta a intimorire, invece risulta irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (Cass. Pen, 12756/2016).

n° sentenza	172/24
n° di registro	90/23
n° di registro	PM 412/22
Data sentenza	22/07/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La fattispecie di cui all'art. 612 c.p., integrando reato di pericolo, sussiste quando la minaccia, che deve valutarsi con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo. Assume rilevanza nella valutazione non solo il tenore delle espressioni verbali proferte, ma anche il contesto in cui le stesse sono state pronunciate, a cui occorre avere riguardo nella valutazione sull'entità del turbamento che la condotta è in grado di cagionare alla persona offesa.

n° sentenza	215/24
n° di registro	204/23
n° di registro	PM 476/22
Data sentenza	30/10/2024
Data deposito	14/11/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Perché sia integrato l'elemento materiale del reato di cui all'art. 612 c.p., non assurge a titolo di "minaccia" in senso giuridico, e dunque in grado di provocare uno stato di paura e timore nella parte che la subisce, la minaccia condizionata che prevede che l'esito minacciato sia prospettato come reazione all'altrui fatto ingiusto o anti-giuridico.

2.4 Ingresso abusivo nel fondo altrui

n° sentenza	37/24
n° di registro	7/23
n° di registro	PM 303/22
Data sentenza	22/11/2024
Data deposito	03/12/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

Non sussiste il dolo generico del reato di ingresso abusivo nel fondo altrui *ex art. 637 c.p.* - consistente nell'intenzione di entrare nel fondo altrui con la consapevolezza di violare senza necessità il divieto dell'avente diritto, risultante dal fatto della chiusura del fondo - se l'imputato agiva nella convinzione, pur errata e distorta, che il fondo in questione fosse di sua proprietà.

3. Contravvenzioni

3.1 Delle contravvenzioni di polizia

n° sentenza	20/24
n° di registro	75/21
n° di registro	PM 643/19
Data sentenza	29/01/2024
Data deposito	01/02/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Del reato p. e p. dall'art. 689 c.p. può rispondere non solo il titolare della licenza di esercizio di osteria od altro pubblico spaccio, ma anche chi per lui gestisca, legittimamente o abusivamente, detti locali e in tale attività abbia somministrato bevande alcoliche a minori di anni 16. Lo stesso dipendente può essere chiamato a rispondere dell'illecito, in concorso col titolare della licenza ovvero, se abbia agito di sua esclusiva iniziativa, come rappresentante di fatto dell'esercente, acquistando la qualità di costui. (Cass. Pen., 27706/2011).

n° sentenza	63/24
n° di registro	40/24
n° di registro	PM 620/22
Data sentenza	08/04/2024
Data deposito	08/04/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'imputato individuato nel capo di imputazione come "barista", ovvero soggetto non esercente del locale pubblico, né assuntore di tale ruolo in concorso con il gestore *ex art. 110 c.p.* (eventualmente anche di fatto), non risponde del reato proprio p. e p. dall'art. 689 c.p.

n° sentenza	66/24
n° di registro	45/24
n° di registro	PM 757/22
Data sentenza	08/04/2024
Data deposito	08/04/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 691 c.p., è necessario che il soggetto avventore a cui è stata somministrata la bevanda alcolica fosse in stato di manifesta ubriachezza. (Nel caso di specie, lo stato di alterazione del soggetto aveva natura psichiatrica, circostanza che ha portato all'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.)

3.2 Contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione

n° sentenza	25/24
n° di registro	105/22
n° di registro	PM 320/21
Data sentenza	05/02/2024
Data deposito	05/02/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Con l'entrata in vigore del D.L. 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, è stato abrogato il reato cui all'art. 731 c.p. anche in riferimento all'istruzione elementare. Considerato che l'abrogazione del reato di cui al capo di imputazione è intervenuta nel corso del giudizio, deve essere immediatamente pronunciata sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato.

n° sentenza	144/24
n° di registro	156/23
n° di registro	PM 334/22
Data sentenza	07/06/2024
Data deposito	22/06/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Non sussiste successione di leggi nel tempo tra la fattispecie abrogata di cui all'art. 730 c.p. e quella nuova introdotta dall'art. 570^{ter} c.p., la quale prevede una condotta

punibile in tutto differente. Se la precedente contravvenzione (art. 730 c.p.) puniva il responsabile del minore che, senza giusto motivo, ometteva di impartirgli l'istruzione elementare, la nuova figura delittuosa reprime la mancata istruzione del minore durante tutto il periodo di istruzione obbligatoria, individuando come soggetto attivo "il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico" e richiedendo, come indefettibile presupposto della condotta, il precedente ammonimento del Sindaco nella sua funzione di vigilanza sul rispetto dell'obbligo scolastico.

4. Reati della legislazione speciale

4.1 Reati in materia di immigrazione

n° sentenza	1/24
n° di registro	9/22
n° di registro	PM 160/21
Data sentenza	16/01/2024
Data deposito	06/02/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

Il concetto penalisticamente rilevante di straniero, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 286/98, è individuato dall'art. 1 c. 1 del decreto cit., secondo cui s'intendono stranieri i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea e gli apolidi.

n° sentenza	10/24
n° di registro	30/23
n° di registro	PM 38/23
Data sentenza	05/02/2024
Data deposito	09/02/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

La speciale autorizzazione resa dal tribunale per i minorenni all'ingresso o alla permanenza in Italia di un familiare del minore, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 286/1998, è volta a tutelare l'interesse di quest'ultimo e si fonda sul giudizio prognostico circa il pericolo di grave danno al benessere ed allo sviluppo psicofisico del minore medesimo in ipotesi di allontanamento del familiare, dovendosi a tal fine tenere conto del radicamento della famiglia nel territorio nazionale, dello sforzo di inserimento sociale del familiare, del disagio psicofisico cui il minore sarebbe esposto in caso di

distacco dal luogo in cui si trova il centro dei suoi interessi e relazioni, nonché della tenera età del minore.

4.1.1 Art. 10*bis* D.Lgs. 286/1998

n° sentenza	43/24
n° di registro	2/22
n° di registro	PM 555/22
Data sentenza	26/02/2024
Data deposito	01/03/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La contravvenzione di cui all'art. 10*bis* D.Lgs. 286/1998 va inquadrata nell'alveo dei reati istantanei ad effetti permanenti, rappresentati da quei reati istantanei le cui conseguenze lesive possono assumere carattere durevole.

n° sentenza	47/24
n° di registro	39/22
n° di registro	PM 222/21
Data sentenza	26/02/2024
Data deposito	01/03/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il cittadino straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale vanta un giustificato motivo di trattenimento sul territorio dello Stato e, pertanto, non risponde del reato di cui all'art. 10*bis* D.Lgs. 286/1998 perché il fatto non sussiste.

n° sentenza	30/24
n° di registro	7/24
n° di registro	PM 412/22
Data sentenza	27/09/2024
Data deposito	01/10/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

Va pronunciata sentenza di non luogo a procedere nel caso in cui il migrante, pur avendo effettuato irregolarmente ingresso nel territorio dello Stato, abbia in seguito ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale quale richiedente asilo.

n° sentenza	32/24
n° di registro	27/24
n° di registro	PM 561/23
Data sentenza	26/11/2024
Data deposito	27/11/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

Con riferimento al reato di cui all'art.10bis D.Lgs. 286/1998, in tema di “*onus probandi*” del giustificato motivo di trattenimento, si ritengono generalmente applicabili i principi in materia di prova delle esimenti, costituendo il giustificato motivo una causa “speciale” di giustificazione, presente in diverse fattispecie criminose previste dai codici e dalle leggi speciali.

n° sentenza	35/24
n° di registro	13/24
n° di registro	PM 233/23
Data sentenza	02/09/2024
Data deposito	13/09/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Le misure alternative alla detenzione in carcere possono, qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'ordinamento penitenziario, essere applicate anche allo straniero extracomunitario entrato illegalmente nel territorio dello Stato e privo del permesso di soggiorno, e costituiscono il “titolo” che ne legittima la permanenza nel territorio dello Stato (Cass. Pen., SS.UU., 4500/2006).

n° sentenza	85/24
n° di registro	64/21
n° di registro	PM 151/20
Data sentenza	20/12/2024
Data deposito	04/01/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La contravvenzione prevista all'art. 10bis D.Lgs. 286/1998 non punisce la mera condizione di straniero irregolare, ma punisce uno specifico comportamento, costituito dal “fare ingresso” e dal “trattenersi” nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni di legge. Si è quindi di fronte, rispettivamente, ad una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e una a carattere permanente

di natura omissiva, consistente nel non lasciare il territorio nazionale (Cass. Pen., 44453/2013, con richiamo a Corte Cost., 250/2010).

n° sentenza	8/24
n° di registro	58/23
n° di registro	PM 301/22
Data sentenza	10/01/2024
Data deposito	31/01/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Con riferimento all'art. 10*bis* D.Lgs. 286/1998, ci si trova di fronte, rispettivamente, a una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e ad una a carattere permanente di natura omissiva, consistente nel non lasciare il territorio nazionale.

n° sentenza	125/24
n° di registro	20/23
n° di registro	PM 226/22
Data sentenza	10/05/2024
Data deposito	24/05/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il reato di cui all'art. 10*bis* D.Lgs. 286/1998 risulta essere pienamente integrato quando l'imputato non è in grado di giustificare la propria presenza sul territorio dello Stato, né in sede di accertamento né, tantomeno, in ambito processuale.

n° sentenza	188/24
n° di registro	245/23
n° di registro	PM 427/22
Data sentenza	11/09/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La contravvenzione prevista dal D.Lgs. 286/1998, art. 10*bis*, che incrimina la condotta dello straniero che si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato, ha natura permanente. La condizione di "clandestinità" è la conseguenza della condotta penalmente illecita e non già un dato preesistente ed estraneo al fatto, e la rilevanza penale di tale condotta deriva dalla lesione del bene giuridico individuabile nell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori che consiste, sia nell'impe-

dire l'ingresso illegale, sia nel vietare la permanenza illegale sul territorio quale che sia stata la modalità di ingresso.

In tema di “*onus probandi*” del giustificato motivo di trattenimento, si ritengono generalmente applicabili i principi in materia di prova delle esimenti, costituendo il giustificato motivo una causa “speciale” di giustificazione, presente in diverse fattispecie criminose previste dai codici e dalle leggi speciali.

4.1.2 Art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998

n° sentenza	7/24
n° di registro	90/23
n° di registro	PM 534/20
Data sentenza	15/01/2024
Data deposito	15/01/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Va assolto perché il fatto non costituisce reato - ma il valido esercizio di un diritto - il cittadino straniero, imputato di illegittima permanenza nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore, a cui sia stata riconosciuta la protezione internazionale.

n° sentenza	85/24
n° di registro	62/24
n° di registro	PM 176/20
Data sentenza	27/05/2024
Data deposito	27/05/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'imputato del reato di illegittima permanenza nel territorio dello stato va assolto, perché il fatto non costituisce reato quando, successivamente alla notifica del decreto di espulsione, sia entrato in possesso di un valido permesso di soggiorno.

n° sentenza	123/24
n° di registro	113/20
n° di registro	PM 194/19
Data sentenza	08/07/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'ottenimento di un permesso di soggiorno successivamente all'emissione del decreto di espulsione costituisce causa di giustificazione rispetto al delitto di cui all'art. 14, comma 5ter D.Lgs. n. 286/1998.

n° sentenza	39/24
n° di registro	3/24
n° di registro	PM 171/23
Data sentenza	07/10/2024
Data deposito	11/10/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

La pendenza di un procedimento relativo al riconoscimento della protezione internazionale legittima lo straniero, che non avrebbe altrimenti titolo abilitativo alla permanenza sul territorio nazionale, a restare sul territorio sino all'esito della procedura attivatasi per chiarire la sua posizione.

n° sentenza	51/24
n° di registro	72/23
n° di registro	PM 01/23
Data sentenza	06/09/2024
Data deposito	13/09/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Il cittadino straniero non è punibile per il reato di cui all'art. 14 c. 5ter D.Lgs. 286/1998 (T.U. sull'immigrazione) laddove abbia violato l'ordine di allontanamento per un "giustificato motivo", il quale può desumersi da quell'insieme di beni giuridici tutelati dal nostro ordinamento nonché a livello sovranazionale, tra cui trova certamente spazio il diritto alla salute e all'accesso alle cure essenziali, espressamente riconosciuto dall'art. 2 D.Lgs. 286/1998 a tutti i cittadini stranieri comunque presenti sul territorio italiano ed a prescindere dalla titolarità o meno di un permesso di soggiorno.

n° sentenza	20/24
n° di registro	135/22
n° di registro	PM 388/21
Data sentenza	26/01/2024
Data deposito	07/02/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Quando nelle more del processo è stata acquisita agli atti la nota della Questura con la quale si dà atto dell'intervenuta espulsione dal territorio dello Stato dell'imputato, si impone la declaratoria di non doversi procedere ai sensi dell'art. 14 c. 5^{septies} D.Lgs. 286/1998.

n° sentenza	28/24
n° di registro	16/24
n° di registro	PM 227/23
Data sentenza	31/01/2024
Data deposito	08/02/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Qualora l'imputato per il reato di cui all'art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998 sia stato rimpatriato, ai sensi dell'art. 14 c. 5^{septies} D.Lgs. 286/1998 va dichiarato il non luogo a procedere. Il diritto dell'imputato di partecipare personalmente al processo è inviolabile.

n° sentenza	48/24
n° di registro	4/21
n° di registro	PM 177/20
Data sentenza	16/02/2024
Data deposito	14/03/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Può essere riconosciuta la continuazione tra due reati di inottemperanza a due diversi ordini di allontanamento del Questore, quando è chiaro il medesimo disegno criminoso espresso dalla manifestata volontà di non lasciare il territorio dello Stato.

n° sentenza	104/24
n° di registro	42/24
n° di registro	PM 284/22
Data sentenza	19/04/2024
Data deposito	27/05/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il possesso di denaro contante (nella specie 600 euro), al di là della provenienza lecita o meno, ben potrebbe permettere all'imputato del reato di cui all'art. 14 c.

5ter D.Lgs. 286/1998 (inottemperanza all'ordine di allontanamento) di far fronte alle spese necessarie per lasciare il territorio dello Stato.

n° sentenza	129/24
n° di registro	105/24
n° di registro	PM 522/23
Data sentenza	17/05/2024
Data deposito	27/05/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il certificato di matrimonio, la documentazione attinente a un rapporto di lavoro in essere, il provvedimento del tribunale che non convalida il provvedimento di trattenimento in C.P.R., oltre a quello che sospende il diniego del riconoscimento del diritto alla protezione internazionale, risultano idonei a giustificare il motivo della permanenza nel territorio dello Stato dell'imputato. Conseguentemente, non sussiste nella sua oggettività il reato di cui all'art. 14 c. 5ter D.Lgs 286/1998 e successive modifiche.

n° sentenza	153/24
n° di registro	29/24
n° di registro	PM 398/23
Data sentenza	28/06/2024
Data deposito	08/07/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il fatto che a carico dell'imputato risulti in essere un ordine di espulsione del Questore, unitamente al fatto che egli non sia riuscito a giustificare in alcun modo il protrarsi della sua presenza sul territorio dello Stato, rendono integrato sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato di cui all'art. 14 c. 5ter D.Lgs. 286/98.

n° sentenza	184/24
n° di registro	68/24
n° di registro	PM 339/23
Data sentenza	11/09/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In ordine al reato di cui all'art. 14 co. 5^{ter} D.Lgs 286/1998 e ss. modifiche, in tema di “*onus probandi*” del giustificato motivo di trattenimento sul territorio dello Stato sono generalmente applicabili i principi in materia di prova delle esimenti, costituendo il giustificato motivo una causa “speciale” di giustificazione presente in diverse fattispecie criminose previste dai codici e dalle leggi speciali. Ai fini della prova del giustificato motivo di trattenimento sul territorio dello Stato, non sono tuttavia sufficienti mere asserzioni della difesa relative alla mancanza di risorse finanziarie, sia perché trattasi di reato permanente, sia perché è possibile accedere al rimpatrio assistito gratuito ai sensi dell'art. 14^{ter} del D.Lgs. 286/1998 e ss. modifiche.

n° sentenza	233/24
n° di registro	165/23
n° di registro	PM 485/22
Data sentenza	04/12/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In tema di “*onus probandi*” del giustificato motivo di trattenimento nel territorio dello Stato italiano, la mancanza di mezzi economici non può costituire un giustificato motivo, sia perché trattasi di reato permanente, sia perché è possibile accedere al rimpatrio assistito gratuito ai sensi dell'art. 14^{ter} D.Lgs. 286/1998 e ss. modifiche.

5. Definizioni alternative del procedimento davanti al Giudice di Pace

5.1 Particolare tenuità del fatto (artt. 34 D.Lgs. 274/2000 e 131^{bis} c.p.)

n° sentenza	64/24
n° di registro	41/24
n° di registro	PM 644/22
Data sentenza	08/04/2024
Data deposito	08/04/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il cittadino extra-comunitario incensurato che al momento del controllo non stava commettendo alcun fatto-reato, aldilà di quanto p. e p. dall'art. 10^{bis} D.Lgs. 286/1998, può beneficiare della declaratoria di improcedibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34 D.Lgs. 274/2000, alla luce del modesto grado di colpevolezza manifestato dal soggetto.

n° sentenza	80/24
n° di registro	67/24
n° di registro	PM 791/22
Data sentenza	06/05/2024
Data deposito	06/05/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Per costante giurisprudenza di legittimità è applicabile anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato l'istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, previsto in materia di procedimento davanti al Giudice di Pace.

Tale previsione può trovare applicazione quando nel caso di specie sia ridotto il grado di colpevolezza e la violazione possa dirsi occasionale, non avendo l'imputato altri precedenti penali, trattandosi di cittadino extracomunitario incensurato che al momento del controllo non stava commettendo alcun fatto reato di altra natura e proveniente da un Paese che non è in grado di garantire a chi vi viva condizioni di esistenza dignitose.

n° sentenza	117/24
n° di registro	104/23
n° di registro	PM 185/22
Data sentenza	01/04/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato è applicabile l'istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 34 D.Lgs. 274/2000 (nel caso di specie, la dichiarazione d'improcedibilità è stata determinata, tra le altre cose, dall'assenza di precedenti penali in capo all'imputato).

n° sentenza	34/24
n° di registro	17/23
n° di registro	PM 317/22
Data sentenza	05/12/2024
Data deposito	05/12/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

L'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 34 D.Lgs. 274/2000 si applica a tutti i reati giudicabili dal Giudice di Pace, indipendentemente dalla presenza della persona offesa nel processo, e quindi anche al reato previsto dall'art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998.

n° sentenza	142/24
n° di registro	33/23
n° di registro	PM 431/21
Data sentenza	05/06/2024
Data deposito	20/06/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Le condizioni ai fini dell'applicazione dell'art. 34 D.Lgs. 274/2000 (particolare tenuità del fatto dinanzi al giudice di pace), nel caso di "ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato", sono soddisfatte se vi è prova che l'imputato ha iniziato il processo di regolarizzazione della sua presenza sul territorio nazionale. Conseguentemente, il danno risultante dal reato può considerarsi minimo e la condotta è vista come occasionale, rendendo la sua azione degna di protezione e non giustificando la continuazione del procedimento penale.

n° sentenza	165/24
n° di registro	270/23
n° di registro	PM 144/23
Data sentenza	19/07/2024
Data deposito	29/07/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

L'incensuratezza dell'imputato e l'ottenimento del permesso di soggiorno sono sintomatici del fatto che l'imputato voglia tentare di integrarsi sul territorio dello stato italiano, senza dover ricorrere alla delinquenza, sicché deve essere pronunciata sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 274/2000.

5.2 Condotte riparatorie (art. 35 D.Lgs. 274/2000)

n° sentenza	2/24
n° di registro	148/23
n° di registro	PM 154/22
Data sentenza	15/01/2024
Data deposito	15/01/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La valutazione della congruità della condotta riparatoria è rimessa al libero apprezzamento da parte del giudicante secondo criteri discrezionali, sulla base delle indicazioni di cui all'art. 35 D.Lgs. 274/2000.

n° sentenza	21/24
n° di registro	115/23
n° di registro	PM 483/22
Data sentenza	29/01/2024
Data deposito	01/02/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'imputato chiamato a rispondere del delitto di lesioni - di entità, tuttavia, particolarmente esigua - che abbia manifestato alla persona offesa le proprie scuse e le abbia offerto una somma di denaro, (sebbene di importo simbolico: Euro 350), può beneficiare dell'istituto previsto dall'art. 35 D.Lgs. 274/2000, avendo egli realizzato una condotta idonea alla riparazione del comportamento delittuoso commesso, valida a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

n° sentenza	57/24
n° di registro	86/23
n° di registro	PM 417/22
Data sentenza	18/03/2024
Data deposito	18/03/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Come stabilito dalla Corte di Cassazione, la declaratoria di estinzione del reato conseguente alle condotte riparatorie di cui all'art. 35 D.Lgs. 274/2000 presuppone la positiva valutazione del giudice di merito non solo in ordine alla congruità dell'in-

tervenuto risarcimento del danno, ma anche, come imposto dal c. 2 dello stesso art. 35, sull'idoneità delle attività risarcitorie e riparatorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

(Nel caso di specie, l'offerta reale di Euro 500,00 da parte dell'imputata alla p.o., a fronte di una lesione personale consistita in contusione della parete toracica dalla quale è derivata una malattia fisica giudicata guaribile in 5 gg.).

n° sentenza	87/24
n° di registro	76/24
n° di registro	PM 785/22
Data sentenza	27/05/2024
Data deposito	27/05/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Ai fini dell'applicazione dell'istituto *ex art. 35 D.Lgs. 274/2000* (estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie), l'acquisizione del parere del P.M. e della persona offesa in merito alla congruità della condotta riparatoria non sono vincolanti per il Giudice di Pace che resta libero di valutare la sussistenza dell'ipotesi estintiva anche in caso di valutazione contraria da parte del P.M. e soprattutto della persona offesa dal reato.

n° sentenza	105/24
n° di registro	97/24
n° di registro	PM 158/23
Data sentenza	10/06/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Al fine di dichiarare l'estinzione del reato per aver l'imputato riparato le conseguenze dannose o pericolose dello stesso anteriormente all'udienza di comparizione, il Giudice di Pace valuta la congruità della riparazione, oltre che la loro idoneità a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione secondo il suo libero apprezzamento, senza essere in alcun modo vincolato dal parere in merito espresso dal pubblico ministero o dalla persona offesa.

È congrua e idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione la riparazione monetaria offerta dall'imputato del delitto di lesione personale, calcolata sui giorni di malattia diagnosticati alla persona offesa, se l'imputato è incensurato.

n° sentenza	160/24
n° di registro	152/24
n° di registro	PM 115/23
Data sentenza	11/11/2024
Data deposito	11/11/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Al fine di dichiarare l'estinzione del reato per aver l'imputato riparato le conseguenze dannose o pericolose dello stesso anteriormente all'udienza di comparizione, il Giudice di Pace valuta la congruità della riparazione, oltre che la loro idoneità a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione secondo il suo libero apprezzamento, senza essere in alcun modo vincolato dal parere in merito espresso dal pubblico ministero o dalla persona offesa.

La sentenza di declaratoria di estinzione del reato per condotta riparatoria non comporta l'estinzione del diritto al risarcimento del danno subito, che potrà essere azionato in sede civile.

n° sentenza	146/24
n° di registro	<nd>
n° di registro	PM <nd>
Data sentenza	07/10/2024
Data deposito	07/10/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La corresponsione di un importo modesto alla persona offesa, unitamente alla tenuta di un comportamento da cui si desume che l'imputato abbia compreso il disvalore della condotta criminosa ascrittagli, può essere idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione.

n° sentenza	27/24
n° di registro	20/24
n° di registro	PM 966/23
Data sentenza	20/11/2024
Data deposito	18/12/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

La norma di cui all'art. 35 D.Lgs. 274/2000, nel presupporre l'integralità del risarcimento, lascia tuttavia ad un'attenta stima e valutazione oggettiva del Giudice la

verifica del requisito di integrità in rapporto al danno arrecato, non essendo questa condizionata dalle pretese talvolta esagerate della parte offesa.

n° sentenza	16/24
n° di registro	8/23
n° di registro	PM 122/22
Data sentenza	09/05/2024
Data deposito	16/05/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

La domanda di risarcimento del danno proposta dalle parti civili non è ritenuta incompatibile rispetto alla richiesta dell'imputato di declaratoria di estinzione del reato per condotta riparatoria *ex art. 35 D.Lgs. 274/2000*, perché l'estinzione del reato non comporta l'estinzione del diritto al risarcimento, che potrà essere quantificato nella sua interezza in sede civile e chiesto per la differenza, ove maggiore a quanto liquidato.

n° sentenza	27/24
n° di registro	32/23
n° di registro	PM 77/23
Data sentenza	03/10/2024
Data deposito	17/10/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

In materia di estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 35 D.Lgs. 274/2000), il giudice può ritenere, anche implicitamente, che le condotte riparatorie siano da sole idonee a soddisfare anche le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, o può invece ritenere che per soddisfare queste esigenze siano necessarie ulteriori attività (per es. forme di pubblicità) che dovrà esplicitare.

n° sentenza	4/24
n° di registro	30/23
n° di registro	PM 108/23
Data sentenza	26/01/2024
Data deposito	06/02/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

Nel procedimento davanti al Giudice di Pace, il meccanismo di estinzione dell'illecito previsto dall'art. 35 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 presuppone che il giudice abbia sentito le parti, ma non che sia stato acquisito il consenso della parte offesa.

n° sentenza	35/24
n° di registro	13/24
n° di registro	PM 855/22
Data sentenza	23/04/2024
Data deposito	23/04/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

La declaratoria di estinzione del reato conseguente alle condotte riparatorie di cui all'art. 35 D.Lgs. 274/2000 presuppone la positiva valutazione del giudice di merito non solo in ordine alla congruità dell'intervenuto risarcimento del danno ma anche, come imposto dal comma 2 dello stesso art. 35, sull'idoneità delle attività risarcitorie e riparatorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

n° sentenza	24/24
n° di registro	36/22
n° di registro	PM 95/22
Data sentenza	06/05/2024
Data deposito	18/05/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

L'estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000 opera anche nell'ipotesi di risarcimento danni a seguito di pagamento da parte della compagnia di assicurazione.

n° sentenza	21/24
n° di registro	26/24
n° di registro	PM 113/23
Data sentenza	19/04/2024
Data deposito	19/04/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La speciale causa di estinzione del reato, di cui all'art. 35 D.lgs. 274/2000, non opera in presenza della sola dimostrazione da parte dell'imputato dell'avvenuta riparazione del danno cagionato alla vittima, mediante la restituzione o il risarcimento, nonché l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. È necessario che il Giudice ritenga che tali attività riparatorie risultino in concreto idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, in modo da assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all'intervento giurisdizionale dinanzi a condotte di un certo grado di gravità e pericolosità.

n° sentenza	43/24
n° di registro	146/22
n° di registro	PM 16/21
Data sentenza	19/07/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La speciale causa di estinzione del reato di cui all'art. 35 D.L.vo 274/2000 non opera in presenza della sola dimostrazione da parte dell'imputato/a, dell'avvenuta riparazione del danno cagionato alla vittima, mediante la restituzione o il risarcimento nonché l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ma è necessario che il Giudice ritenga che tali attività riparatorie risultino in concreto idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione in modo da assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all'intervento giurisdizionale dinanzi a condotte di un certo grado di gravità e pericolosità. Il positivo apprezzamento ai fini soddisfatti dell'idoneità complessiva della condotta riparatoria prescinde dall'integrale risarcimento del danno, la cui valutazione è correttamente devoluta al giudice civile che può essere adito dalla persona offesa, essendo impregiudicata la possibilità di un nuovo e completo accertamento (in sede civile) circa l'esistenza del danno (Cass. Pen., SS.UU., 33864/2015).

n° sentenza	66/24
n° di registro	22/24
n° di registro	PM 229/23
Data sentenza	28/02/2024
Data deposito	14/03/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il beneficio dell'estinzione del reato per condotte riparatorie non è sanzionato da una decadenza e/o da una nullità e, dunque, se le condotte riparatorie vanno “*ex lege*”

svolte prima dell'udienza, la legge non esclude che il Giudice possa ritenerle adeguate se svolte dopo.

n° sentenza	96/24
n° di registro	255/23
n° di registro	PM 112/23
Data sentenza	12/04/2024
Data deposito	22/04/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il fatto che l'imputato si sia adoperato per far ottenere alla persona offesa il risarcimento del danno per le lesioni dalla stessa subite, ritenuto ed accettato come congruo dalla persona offesa medesima, che lamenta il solo mancato riconoscimento di un contributo per le spese legali affrontate per il processo penale, integra la condotta riparativa di cui all'art. 35 D.Lgs. 274/2000 e, quindi, il reato deve essere dichiarato estinto.

n° sentenza	131/24
n° di registro	107/24
n° di registro	PM 2/24
Data sentenza	17/05/2024
Data deposito	27/05/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il rifiuto, sostanzialmente ingiustificato, della persona offesa di accettare la somma offerta a titolo di riparazione delle conseguenze dannose del reato, non è di ostacolo alla valutazione di tale condotta riparatoria nei termini di cui all'art. 35 D.Lgs. 274/2000.

n° sentenza	140/24
n° di registro	60/24
n° di registro	PM 415/23
Data sentenza	05/06/2024
Data deposito	20/06/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

L'attività riparatoria, per condurre a una dichiarazione di estinzione del reato, deve essere oggetto di una complessa valutazione da parte del giudice, che deve ritenerla idonea a soddisfare non solo le legittime pretese chieste dalla persona offesa, ma soprattutto le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione. Al riguardo, le scuse formali e l'impegno dell'imputato preso con nota di impegno, datata e allegata ai documenti del processo, nei confronti della persona offesa assicurando di non causarle ulteriori disturbi, sono idonei ad estinguere il reato ai sensi dell'art. 35 D.Lgs 274/2000. L'imputato, così facendo, ha riparato il danno cagionato ed eliminato le conseguenze dannose/pericolose.

n° sentenza	141/24
n° di registro	81/24
n° di registro	PM 461/23
Data sentenza	05/06/2024
Data deposito	20/06/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il giudice può ritenere, anche implicitamente, che le condotte riparatorie, mediante le restituzioni o il risarcimento, siano da sole idonee a soddisfare anche le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, oltretutto ritenere che per soddisfare tali esigenze siano necessarie ulteriori attività (per es. forme di pubblicità) da esplicitare. Ciò dipende dalla natura del reato o dalle caratteristiche specifiche che di volta in volta il giudice dovrà apprezzare. Nel caso di specie, a fronte di un "trauma cranico non commotivo - trauma al rachide cervicale - trauma al braccio sinistro con ecchimosi, con prognosi di 10 giorni" è apparso congruo al Giudice l'importo di € 700,00 quale risarcimento del danno da reato alla persona offesa, pur in assenza di considerazione di altri eventuali danni non valutabili nella presente fase di istruttoria sommaria.

n° sentenza	199/24
n° di registro	223/23
n° di registro	PM 357/22
Data sentenza	09/10/2024
Data deposito	23/10/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il beneficio dell'estinzione del reato per condotte riparatorie non è sanzionato da una decadenza, una nullità ovvero una conseguenza per l'intempestività della richiesta e, dunque, le condotte riparatorie vanno "*ex lege*" svolte prima dell'udienza ma la

legge non esclude che il Giudice possa ritenerle adeguate, anche se svolte dopo, in osservanza delle norme superiori di economia, speditezza, ragionevole durata del processo. L'attività riparatoria, per condurre a una dichiarazione di estinzione del reato, deve essere oggetto di una complessa valutazione da parte del giudice, che deve ritenerla idonea a soddisfare non solo le legittime pretese chieste dalla persona offesa, ma soprattutto le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione, esigenze alla soddisfazione delle quali provvede essenzialmente la pena. La formulazione di un tale giudizio presuppone che non sia stato già pronunciato il giudizio conclusivo del processo perché, emessa la sentenza di condanna, le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione possono dirsi soddisfatte non solo dal risarcimento del danno nella misura accertata, ma anche dell'espiazione della pena inflitta. Il giudice può ritenere, anche implicitamente, che le condotte riparatorie, mediante le restituzioni o il risarcimento, siano da sole idonee a soddisfare anche le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione e può invece ritenere che per soddisfare queste esigenze siano necessarie ulteriori attività (per es. forme di pubblicità) che dovrà esplicitare, in base alla natura del reato o alle caratteristiche specifiche del caso di specie che di volta in volta il giudice dovrà apprezzare.

n° sentenza	199/24
n° di registro	223/23
n° di registro	PM 357/22
Data sentenza	09/10/2024
Data deposito	23/10/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In tema di attività riparatoria, il baricentro della causa estintiva è spostato sulla condotta dell'autore e non sul consenso della vittima, sicché perché si verifichi l'estinzione del reato non è necessario il consenso della vittima che ha solo un onere, e non un dovere, di essere presente per interloquire. La domanda di risarcimento del danno proposta dalle parti civili non è incompatibile con la richiesta dell'imputato di declaratoria di estinzione del reato per condotta riparatoria, perché l'estinzione del reato non comporta l'estinzione del diritto al risarcimento, che potrà essere quantificato nella sua interezza in sede civile e potrà essere chiesto per differenza, ove maggiore rispetto a quanto liquidato.

6. Questioni processuali

6.1 Prove

n° sentenza	79/24
n° di registro	34/24
n° di registro	PM 831/21
Data sentenza	22/04/2024
Data deposito	22/04/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Secondo unanime e costante giurisprudenza, alla persona offesa è riconosciuta la capacità di testimoniare e la sua deposizione, in astratto non immune da sospetto perché portatrice di interessi in posizione di antagonismo con quelli dell'imputato, se ritenuta dal giudice credibile, a tal fine facendo ricorso all'utilizzazione ed all'analisi di qualsiasi elemento di riscontro o di controllo ricavabile dal processo, deve ritenersi attendibile ed il convincimento trattone, se sostenuto da congrua e logica motivazione, non può soffrire censure di legittimità (cfr., *ex multis*, Cass. Pen., 3428/06).

n° sentenza	95/24
n° di registro	182/22
n° di registro	PM 803/21
Data sentenza	03/06/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bolzano

In tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni rese dalla persona offesa, sottoposte ad un attento controllo di credibilità, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, senza che sia indispensabile applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 c. 3 e 4 c.p.p.; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso, fino a valutare l'opportunità di procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi.

n° sentenza	182/24
n° di registro	64/22
n° di registro	PM 233/21
Data sentenza	02/12/2024
Data deposito	02/12/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La sola deposizione della persona offesa va sottoposta ad un attento controllo di attendibilità del dichiarante (tanto più quando la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche), ed è opportuno procedere al riscontro delle sue dichiarazioni con altri elementi esterni. Se credibili, le dichiarazioni rese dalla persona offesa possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato.

n° sentenza	188/24
n° di registro	74/22
n° di registro	PM 34/21
Data sentenza	16/12/2024
Data deposito	16/12/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Deposizioni contraddittorie della persona offesa, sfornite di riscontri esterni come deposizioni testimoniali coerenti e attendibili, non sono sufficienti a fugare ogni ragionevole dubbio circa la responsabilità penale dell'imputato.

n° sentenza	29/24
n° di registro	4/21
n° di registro	PM 420/20
Data sentenza	23/04/2024
Data deposito	23/04/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Alla persona offesa è riconosciuta la capacità di testimoniare e la sua deposizione, in astratto non immune da sospetto, perché portatrice di interessi in posizione di antagonismo con quelli dell'imputato, se ritenuta dal giudice credibile, a tal fine facendo ricorso all'utilizzazione ed all'analisi di qualsiasi elemento di riscontro o di controllo ricavabile dal processo, deve ritenersi attendibile ed il convincimento trattone, se sostenuto da congrua e logica motivazione, non può soffrire censure di legittimità.

n° sentenza	40/24
n° di registro	48/22
n° di registro	PM 188/22
Data sentenza	23/07/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

La dichiarazione della persona offesa può costituire anche da sola prova della responsabilità dell'imputato.

n° sentenza	42/24
n° di registro	53/23
n° di registro	PM 664/22
Data sentenza	23/07/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Le dichiarazioni della persona offesa possono, anche da sole, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato e così configurarsi, anche in assenza di riscontri estrinseci, come fonte di prova ricostruttiva del fatto costituente il reato per il quale si procede.

n° sentenza	25/24
n° di registro	23/21
n° di registro	PM 147/20
Data sentenza	06/05/2024
Data deposito	14/06/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

La valenza probatoria delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, trattandosi di soggetto chiaramente e potenzialmente portatore di interessi confliggenti con quelli dell'imputato (in quanto astrattamente titolare di interesse a specifici esiti della vicenda processuale), deve essere valutata con rigorosa attenzione per l'evidente interesse accusatorio che inevitabilmente la connota, specie se costituita parte civile, dovendosi pertanto procedere ad un'attenta e dettagliata verifica circa la sua credibilità soggettiva ed oggettiva, anche ricorrendo all'utilizzazione e all'analisi di ogni elemento ricavabile dal processo, che possa concretamente supportare il giudizio di attendibilità, da affidarsi a circostanze fattuali ed oggettive.

n° sentenza	30/24
n° di registro	24/23
n° di registro	PM 76/23
Data sentenza	01/07/2024
Data deposito	26/07/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

In tema di valutazione della prova, il reato di lesioni personali può essere dimostrato, per il principio del libero convincimento del giudice e per l'assenza di una gerarchia tra i mezzi di prova, sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, di cui sia stata positivamente valutata l'attendibilità, anche in mancanza di un referto medico che attesti la "malattia" derivata dalla condotta lesiva.

n° sentenza	34/24
n° di registro	87/23
n° di registro	PM 37/23
Data sentenza	21/06/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, purché esse siano oggetto di una attenta verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; ciò più nel caso in cui la persona offesa sia costituita parte civile.

n° sentenza	84/24
n° di registro	66/22
n° di registro	PM 170/21
Data sentenza	29/03/2024
Data deposito	22/04/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In tema di attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni, in particolare dalla persona offesa costituitasi parte civile, è consolidato l'orientamento secondo cui suddette dichiarazioni possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione

di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto.

n° sentenza	126/24
n° di registro	41/20
n° di registro	PM 259/19
Data sentenza	10/05/2024
Data deposito	24/05/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Quando l'ipotesi accusatoria risulta fondata, in via esclusiva, sulla testimonianza della persona offesa costituita parte civile, in assenza di altri riscontri obiettivi, non è possibile giungere ad una pronuncia, al di là di ogni ragionevole dubbio, di colpevolezza a carico dell'imputato.

n° sentenza	202/24
n° di registro	120/23
n° di registro	PM 28/23
Data sentenza	16/10/2024
Data deposito	31/10/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In tema della valutazione della prova testimoniale, il giudice può porre a base del suo convincimento le dichiarazioni della parte offesa, la cui deposizione, se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta ad un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, sicché le dichiarazioni della persona offesa, cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192 c. 3 c.p.p., non necessitano di riscontri esterni, a condizione che venga adeguatamente verificata la credibilità soggettiva della vittima del reato e l'attendibilità del suo racconto, che deve essere caratterizzato da linearità e ricchezza di contenuto.

6.2 Indagini preliminari

6.2.1 Condizioni di procedibilità

n° sentenza	27/24
n° di registro	2/24
n° di registro	PM 113/23
Data sentenza	26/03/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

La mancata comparizione della persona offesa configura una remissione tacita della querela.

n° sentenza	32/24
n° di registro	9/24
n° di registro	PM 161/23
Data sentenza	23/04/2024
Data deposito	23/04/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

La mancata comparizione del querelante, che non abbia giustificato il proprio impedimento, va considerata come remissione tacita di querela, non potendosi ritenere che ciò non sarebbe possibile in quanto solo laddove il legislatore ne ha predeterminato gli effetti possa parlarsi di equivalenza alla remissione, mentre laddove non lo abbia fatto detto effetto debba escludersi; ciò per l'insuperabile considerazione che si tratta ontologicamente del medesimo comportamento, con la conseguenza che una lettura costituzionalmente orientata delle norme impone l'equivalenza degli effetti (Cass. Pen., 12417/2016).

n° sentenza	11/24
n° di registro	2/23
n° di registro	PM 49/22
Data sentenza	01/03/2024
Data deposito	01/03/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La reiterata assenza in udienza della persona offesa deve essere interpretata come remissione extraprocessuale tacita, ai sensi dell'art. 152 c. 2 c.p., che determina l'improcedibilità per estinzione del reato.

n° sentenza	118/24
n° di registro	109/24
n° di registro	PM 427/23
Data sentenza	08/05/2024
Data deposito	23/05/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La querela, configurandosi come condizione di procedibilità dell'azione penale, ha natura processuale. La remissione della stessa, una volta intervenuta l'accettazione da parte del querelato, estingue il potere punitivo dello Stato e paralizza la perseguibilità del reato, con la conseguenza che la relativa declaratoria comporta l'impossibilità di rilevare ogni causa di nullità del procedimento.

n° sentenza	133/24
n° di registro	39/24
n° di registro	PM 74/21
Data sentenza	24/05/2024
Data deposito	31/05/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La persistente assenza della persona offesa a seguito dell'avviso disposto dal Giudice deve essere intesa come tacita intenzione di rimettere la querela, in quanto sintomatica di disinteresse alla prosecuzione del giudizio.

n° sentenza	170/24
n° di registro	272/23
n° di registro	PM 184/23
Data sentenza	19/07/2024
Data deposito	29/07/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La formale remissione di querela e la conseguente accettazione della stessa impongono la pronuncia di estinzione del reato ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 c.p. Le

spese del giudizio, in assenza di diverse statuizioni delle parti, vanno poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 c. 4 c.p.p.

n° sentenza	185/24
n° di registro	69/24
n° di registro	PM 343/23
Data sentenza	11/09/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Poiché per rimettere la querela l'ordinamento non impone formule sacramentali, è sufficiente che risulti evidente e chiaro che il soggetto che ha formulato istanza punitiva (querela) non ha più la volontà attuale di pervenire ad una condanna in sede penale del responsabile del fatto-reato.

n° sentenza	175/24
n° di registro	285/23
n° di registro	PM 224/23
Data sentenza	26/07/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Qualora la persona offesa persista nel non presentarsi all'udienza, né il suo difensore faccia pervenire alcuna notizia in merito all'assenza del suo assistito, deve ritenersi che la persona offesa non abbia alcun interesse alla prosecuzione del giudizio e, pertanto, può desumersi la tacita remissione della querela. Qualora, oltre alla persona offesa, sia assente all'udienza anche l'imputato e nulla opponga il suo difensore alla tacita remissione della querela, questa può darsi per accettata per *facta concludentia*.

n° sentenza	207/24
n° di registro	168/24
n° di registro	PM 21/24
Data sentenza	23/10/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La querela, configurandosi come condizione di procedibilità dell'azione penale, ha natura processuale, sicché la remissione della stessa, una volta intervenuta l'accettazione da parte del querelato, non solo estingue il potere punitivo dello Stato, ma paralizza anche la perseguibilità del reato, con la conseguenza che la relativa declaratoria non rende più rilevabile alcuna causa di nullità del procedimento.

n° sentenza	226/24
n° di registro	24/24
n° di registro	PM 169/23
Data sentenza	04/12/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Costituisce remissione tacita della querela la condotta della persona offesa che, non comparendo più volte in udienza e disinteressandosi della sua querela, abbia lasciato intendere di non aver più interesse alla prosecuzione del processo, ma soprattutto abbia precluso la possibilità per l'accusa di provare il fondamento dei fatti costitutivi della domanda di punizione di cui al capo d'imputazione e impedito la garanzia riconosciuta all'imputato di potersi confrontare in giudizio con l'accusatore, previsto all'art. 6 § 3 lett. d) della C.E.D.U., nell'ambito del principio del contraddittorio disciplinato anche dalle costituzioni e legislazioni nazionali degli altri Stati.

n° sentenza	234/24
n° di registro	62/24
n° di registro	PM 157/23
Data sentenza	04/12/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Deve dichiararsi estinto il reato per remissione della querela *ex art. 152 c.p.* quando la persona offesa abbia dichiarato in udienza di rimettere la querela e l'imputato, non presente, abbia implicitamente accettato la remissione o quantomeno non abbia manifestato un interesse contrario.

6.3 Giudizio

6.3.1 Questioni preliminari

n° sentenza	61/24
n° di registro	30/24
n° di registro	PM 114/23
Data sentenza	18/03/2024
Data deposito	18/03/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Quando per i fatti di cui al capo di imputazione risulta pendente un ulteriore procedimento di competenza di altro giudice, va pronunciata sentenza di non doversi procedere per divieto di *bis in idem*.

n° sentenza	102/24
n° di registro	183/22
n° di registro	PM 216/21
Data sentenza	10/06/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il delitto di minaccia perpetrato mediante una minaccia di morte integra gli estremi della minaccia grave di cui all'art. 612 c. 2, c.p., ed esula perciò dalla competenza per materia del giudice di pace.

n° sentenza	113/24
n° di registro	91/23
n° di registro	PM 697/21
Data sentenza	01/07/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Qualora non siano soddisfatte le condizioni per procedere in assenza, deve pronunciarsi nei confronti dell'imputato sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo, ai sensi dell'art. 420*quater* c.p.p., così come riscritto dal D.Lgs. 150/2022. Tale decreto ha introdotto un nuovo ultimo comma

dell'art. 159 c.p., il quale prevede che, a seguito della pronuncia della sentenza di n.l.p. cui al “nuovo” art. 420*quater* c.p.p., “il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all’articolo 157”. Stante la natura sostanziale dell’istituto della prescrizione penale, l’art. 159, ult. co., c.p., nella parte in cui dispone che la sospensione del decorso di essa per pronuncia di sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato non può comportare un prolungamento della relativa durata maggiore del doppio dei termini previsti dall’art. 157 c.p. non si applica ai reati commessi anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022, che tale disposizione ha introdotto, in quanto disciplina più sfavorevole al *reo* rispetto al previgente art. 159, ult. co., c.p. (come modificato dalla L. 67/2014).

n° sentenza	17/24
n° di registro	20/23
n° di registro	PM 79/23
Data sentenza	22/03/2024
Data deposito	16/04/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

Alla luce dell’art. 4 D. Lgs. 274/2000 lett. a) sono ora escluse dalla competenza del Giudice di Pace le ipotesi in cui le lesioni personali siano state perpetrate ai danni dei soggetti di cui al secondo comma dell’art. 577 c.p. (il coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l’adottante o l’adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo), ipotesi in cui la stabile convivenza o relazione affettiva deve essere già cessata, ma anche quelle ai danni del convivente al momento del fatto.

n° sentenza	86/24
n° di registro	41/23
n° di registro	PM 169/22
Data sentenza	20/12/2024
Data deposito	04/01/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

A seguito della riformulazione dell’art. 635 c.p. con l’art. 7 D.L. 53/2019 convertito in legge n. 77/2019, tale reato appare di competenza esclusiva del Tribunale monocratico (art. 33*ter* c.p.p.).

n° sentenza	30/24
n° di registro	35/23
n° di registro	PM 279/21
Data sentenza	31/01/2024
Data deposito	08/02/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La recente riforma Cartabia, trasfusa nel novellato art. 420*quater* c.p.p., prevede che, ove non possa essere dichiarata l'assenza dell'imputato, non presente in giudizio, e fuori dai casi di impedimento a comparire di cui all'art. 420*ter* c.p.p., il giudice pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato. La sentenza deve ritenersi definitiva del processo, che andrà dunque archiviato, salvo revoca successiva della sentenza che interviene al rintraccio dell'imputato.

n° sentenza	61/24
n° di registro	212/23
n° di registro	PM 319/22
Data sentenza	28/02/2024
Data deposito	14/03/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Se l'imputato è stato rimpatriato, ai sensi dell'art. 14 c. 5*septies* D.Lgs 286/1998, va dichiarato il non luogo a procedere, atteso che: "Vi è violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ipotesi in cui un soggetto venga processato nonostante sia stato espulso dal territorio dello Stato e senza che sia stata provata in modo inequivocabile la sua rinuncia al diritto a partecipare personalmente al processo".

n° sentenza	190/24
n° di registro	166/24
n° di registro	PM 195/22
Data sentenza	11/09/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La recente riforma Cartabia, trasfusa nel novellato art. 420*quater* c.p.p., prevede che, ove non possa essere dichiarata l'assenza dell'imputato, non presente in giudizio, e

fuori dai casi di impedimento a comparire di cui all'art. 420^{ter} c.p.p., il giudice pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato. Qualora sia emessa sentenza ai sensi del novellato art. 420^{quater} c.p.p., le ricerche dell'imputato perdurano pur dopo l'emissione della sentenza fino al rintraccio, purché non oltre il doppio dei termini stabiliti dall'art. 157 c.p. ai fini della prescrizione del reato per cui si procede, decorso il quale la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata e ciò porrà fine alle ricerche.

n° sentenza	235/24
n° di registro	190/24
n° di registro	PM 422/23
Data sentenza	11/12/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Non essendo presente l'imputato e non ricorrendo alcun requisito di cui all'art. 420^{bis} c.p.p. per procedere in assenza del medesimo e in difetto di un suo legittimo impedimento *ex* art. 420^{ter} c.p.p., deve ritenersi carente la prova di un'effettiva conoscenza da parte sua della pendenza di un procedimento a suo carico, sicché deve essere disposta la prosecuzione delle ricerche della persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sino alla scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 159 c.p., termine oltre il quale la sentenza non potrà più essere revocata.

6.4 Sentenza

n° sentenza	16/24
n° di registro	19/21
n° di registro	PM 96/21
Data sentenza	17/09/2024
Data deposito	10/10/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

La richiesta di condanna della parte civile al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ai sensi dell'art. 542 c.p.p., postula l'assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, mentre è incompatibile con quella perché il fatto non costituisce reato.

n° sentenza	35/24
n° di registro	131/22
n° di registro	PM 414/21
Data sentenza	02/02/2024
Data deposito	16/02/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In ipotesi di formale remissione di querela le spese del giudizio, in assenza di diverse statuizioni delle parti, vanno poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 c. 4 c.p.p.

n° sentenza	192/24
n° di registro	38/23
n° di registro	PM 96/22
Data sentenza	18/09/2024
Data deposito	16/10/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La regola della colpevolezza che risulti “al di là di ogni ragionevole dubbio”, introdotta dall'art. 5 L. 46/2006, argina il libero convincimento del Giudice quale criterio di giudizio ponendo per lo stesso Giudice il dovere di condannare solo sulla base di una dimostrazione dei fatti quasi pari alla certezza, così finendo per rafforzare la presunzione di non colpevolezza dell'imputato di cui all'art. 27 c. 2 Cost.

6.5 Giudicato

n° sentenza	5/24
n° di registro	4/14
n° di registro	PM 89/13
Data sentenza	16/07/2024
Data deposito	16/07/2024
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

L'art. 649 c.p.p. sancisce il principio del c.d. *ne bis in idem* sostanziale, impedendo la celebrazione di un nuovo processo per il medesimo fatto che sia oggetto di una decisione irrevocabile, anche quando questo sia diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, imponendo al giudice di pronunciare in ogni stato e grado del processo sentenza di proscioglimento, ex art. 129 c.p.p.

n° sentenza	233/24
n° di registro	165/23
n° di registro	PM 485/22
Data sentenza	04/12/2024
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Per il reato permanente o istantaneo con effetti permanenti non opera, rispetto alla medesima condotta protrattasi oltre una prima sentenza di condanna, il principio del *ne bis in idem* vietato dall'art. 649 c.p.p.



Stampato nel mese di dicembre 2025
a cura del Centro Stampa e Duplicazioni
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

